

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, possiamo rimettere a domani la continuazione del suo discorso.

Ricordo alla Camera che la seduta di domani incomincerà al mezzogiorno.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali;

3° Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare;

4° Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi pei danneggiati dalle truppe borboniche.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Congedi. — Relazione sul disegno di legge circa i lavori straordinari di navigazione e difesa sui fiumi e laghi. — Presentazione di un disegno di legge per disposizioni riguardo ai compromessi politici militari. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per facoltà al Governo di promulgare sei disegni di legge d'ordine amministrativo — Il deputato Depietis termina il suo discorso — Istanza del ministro per l'interno Lanza durante il medesimo, sull'ordine della discussione — Risposta del ministro dei lavori pubblici Jacini — Considerazioni del deputato Castagnola in favore del progetto — Spiegazioni del deputato Crispi. — Relazione sul disegno di legge per sussidi ai postiglioni congedati. — Dichiarazioni dei deputati Rattazzi e Mordini — Incidente sull'ordine della discussione, e della votazione delle proposte, sul quale discorrono i deputati Mellana, Bertea, Guerrieri, Sanguinetti, Crispi, Boggio, Castellano, Giorgini, il ministro per l'interno ed il presidente — Lettura delle proposizioni diverse — Chiusura della discussione generale — Discorso riassuntivo del relatore Restelli — Proposizione sospensiva del deputato Castellano, non accettata, nè dal ministro nè dalla Commissione, e rigettata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10355. Parecchi abitanti della diocesi di Crema ricorrono al Parlamento affinché non approvi i progetti di legge sull'asse ecclesiastico e sulla soppressione degli ordini religiosi.

10356. L'ingegnere Galeazzo Vitaliani, vice-presidente del circolo patriottico di Casalmaggiore, rassegna i voti del medesimo, perchè venga eliminata dal Codice la pena di morte e siano abolite tutte le corporazioni religiose.

10357. Le monache di Settala appoggiate dalla Giunta municipale di quel comune chiedono la conservazione del loro convento.

10358. Il conte Annibale Bosdari, quale rappresen-

tante della pia associazione dei nobili Anconitani denominata *Arciconfraternita di San Gerolamo misericordia e morte*, espone i motivi che militano a favore della conservazione della medesima.

10359. Il Consiglio comunale di Rionero reclama contro il progettato abbandono del tracciato ferroviario di Conza-Atella.

10360. Altri abitanti della diocesi di Catania pregano il Parlamento di voler respingere la proposta abolizione degli ordini religiosi.

10361. Il municipio di Atella in provincia di Basilicata, mentre appoggia vivamente la linea ferrata per Atella e Taranto offre di concorrere alla spesa della medesima con terreni e danaro.

10362. Parecchi abitanti di Taormina fanno istanza perchè la Collegiata ed i conventi esistenti nel suddetto comune siano eccettuati dalla soppressione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il deputato Panattoni — Fascicolo 94° della rivista italiana di legislazione e di giurisprudenza (*La Temi*), una copia;

La tipografia Ceresole e Panizza — Raccolta dei discorsi pronunziati nell'inaugurazione del monumento per pubblica sottoscrizione eretto ad Alessandro Riberi nella regia Università di Torino, copie 20.

SCOCCHERA. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del municipio di Spinazzola, il quale chiede che nel riordinamento delle ferrovie sia mantenuta ferma la linea da Napoli, Salerno, Conza, per quindi essere protratta lungo la Valle dell'Otranto a Spinazzola ed Altamura, e congiungersi in Gioja del Colle al tratto che da Bari a Taranto unisce l'Adriatico col Jonio.

Quel Consiglio comunale non solo svolge tutte le ragioni politiche, economiche, tecniche e finanziarie, ma offre ben anche gratuitamente tutto il suolo necessario per la collocazione del binario; e la costruzione a sue spese di una stazione poco lungi da quella città.

Io non saprei raccomandare abbastanza alla Camera l'importanza di questa petizione, e senza estendermi per ora in lunghi argomenti, mi limito solo ad una considerazione di ordine elevato, cioè che la Camera debba star salda sulle leggi che ha votate. Il disfarle non solo scema innanzi alle popolazioni il prestigio che debbono conservare gelosamente e Parlamento e Governo, ma distrugge diritti che si intendono giustamente acquisiti in forza di una legge. Ho piena fiducia che questo non avverrà, e frattanto, secondo il rito, io prego la Camera che la presente petizione sia trasmessa alla medesima Commissione che deve riferire sul riordinamento delle strade ferrate italiane.

PRESIDENTE. Senza ritardo sarà trasmessa.

MACCHI. Presento anch'io una petizione nel medesimo senso di quella presentata dall'onorevole preopinante.

Essa è del Consiglio municipale di Venosa, il quale si lamenta che siasi abbandonata la linea Napoli-Conza-Atella per seguire invece la linea Contursi-Potenza. Esso manda questa petizione per mezzo mio, ed io prego il presidente di trasmetterla alla Commissione incaricata dello studio della legge relativa.

PRESIDENTE. Sarà pure trasmessa.

Il deputato Salvoni scrive che essendogli impossibile di recarsi alla Camera per gravi ed urgenti affari che lo trattengono in Rimini, chiede che gli sia accordato un congedo di quindici giorni.

Il deputato Possenti non potendo, per ragioni d'indisposta salute, recarsi alla Camera, chiede gli sia accordato un nuovo congedo di giorni dieci.

(Sono accordati.)

RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER LAVORI DI DIFESA E NAVIGAZIONE DEI FIUMI E LAGHI.

PRESIDENTE. Il deputato Cavaletto ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

CAVALETTO, relatore. Adempio al dovere di presentare la relazione sul progetto di legge per lavori straordinari di difesa e navigazione dei fiumi e laghi.

Trattandosi di affari urgenti che interessano molto le provincie dove si devono eseguire, prego la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, questo progetto di legge sarà dichiarato d'urgenza e messo all'ordine del giorno, quanto prima possibile.

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I COMPROMESSI POLITICI MILITARI.

PETITTI, ministro per la guerra. Compiendo alla promessa che ho fatto nella tornata del 16 dicembre relativa al calcolo dell'interruzione di servizio per quelli che avevano servito i Governi provvisori nel 1848 e 1849, e che ora fanno parte dell'esercito, presento un progetto di legge a quest'uopo.

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DARE FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE SEI LEGGI D'ORDINE AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione generale sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutorii in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

L'onorevole Depretis ha la parola per continuare il suo discorso stato interrotto ieri per l'ora tarda.

DEPRETIS. Io pregherei la Camera di volermi prestare la sua attenzione, impegnandomi dal canto mio a compensarmela colla maggior brevità possibile.

Ho ieri indicato uno dei difetti della legge sulle opere pubbliche, consistente nella duttilità, nell'elasticità del linguaggio adoperato dal legislatore per classificare certe opere, quando questa classificazione ha per conseguenza di mutare le condizioni dei contribuenti.

Dirò qualche cosa di più: considerando i termini in cui è concepito il progetto della Commissione, diverse di queste disposizioni mi pare abbiano piuttosto i caratteri di un trattato che di una legge, piuttosto la forma di una proclamazione di principii che di un precetto.

Ora chi fa delle leggi fa dei precetti e non delle proclamazioni di principii che devono informare la legislazione.

Io prego i miei onorevoli colleghi di voler confrontare le disposizioni sopra la stessa materia, per esempio, sulle opere idrauliche del progetto della Commissione colla legge, che pure non è perfetta, del 1859.

Troveranno questa differenza, che nel progetto della Commissione le espressioni sono generali, nella legge del 1859 sono positive e si riferiscono a fatti o accertati o facilmente accertabili.

Da ciò la prevalenza di valore della legge del 1859 sul progetto della Commissione nelle sue applicazioni pratiche.

Potrei citare altri esempi.

La stessa vecchia legge subalpina del 1817 sulle opere pubbliche (la quale però non faceva cosa nuova, perchè in legislazione è un po' difficile il far cose affatto nuove, e se si vuol fare improvvisamente grandi innovazioni, bisogna essere sicuri del fatto proprio perchè i pericoli sono gravi), ebbene la legge subalpina, come ho detto, del 1817 classifica anch'essa le strade, ma dopo aver indicato i caratteri delle strade reali ci emette sotto questa espressione: *e conseguentemente sono nazionali le strade da Torino al tal punto*, e così di seguito.

Io stesso, in un progetto di legge che ho presentato già da tempo sulla classificazione dei porti e sulle opere marittime, dopo averci ben pensato non esitai ad affrontare la quistione che la Commissione teme tanto, e ciò a fine di non lasciare dei dubbi, e di precisare le disposizioni della legge.

La legge del 1859, per esempio, definisce bensì le qualità che debbono avere certi lavori marittimi per appartenere piuttosto ad una che ad un'altra categoria, e perchè la spesa debba andare in date proporzioni piuttosto a carico dello Stato, che delle provincie, o dei comuni, ma indica tassativamente non solo i luoghi dove queste opere devono eseguirsi, non solo la ripartizione della spesa a farsi, ma la precisa indicazione dei corpi morali contribuenti.

Io credo che questo sistema sia preferibile, e siccome noi siamo ora ristretti ad una discussione di confronti, dirò che in questa parte, secondo me, era migliore per la sua precisione la legge del 1859.

Dirò ancora poche parole delle disposizioni del progetto di legge intorno all'importantissima materia delle opere marittime. Anche qui, come ho detto, vi è il difetto che ho accennato più sopra: definizioni generiche e grande pericolo di arbitrarie applicazioni.

In questa materia io prego la Camera di permettermi di ripetere una considerazione che ho fatto più volte.

Le opere marittime, importantissime per tutti i paesi, hanno in Italia un'importanza affatto speciale, e maggiore di quella che abbiano in tutti gli Stati del mondo.

L'Italia, fu detto con molta verità, è un molo dell'Europa proiettato nella direzione dell'oriente, è un immenso scalo. L'Italia, la quale avrà da faticare molto, a mio debole avviso, per diventare una nazione industriale, quando abbia le sue vie di comunicazione, quando

abbia le sue opere marittime compiute, è destinata ad un immenso avvenire commerciale.

Questo mi basta a spiegare perchè queste opere abbiano un'importanza tutt'affatto speciale.

Ora chi ha compilato il progetto che fu poi adottato dalla Commissione, ha visto la gravità della legge, e l'importanza di questa parte delle sue disposizioni, ed ha indicato, se non tutte, almeno le opere principali tassativamente, come era fatto dalla legge del 1859.

La Commissione si è tenuta ad un sistema più generale, ma anch'essa vide la necessità di certe cautele, ed ha stabilito, dirò così, una procedura, il risultato della quale deve poi essere un decreto reale, che sarà la vera legge.

Ma vedo che il ministro fa dei segni d'impazienza.

LANZA, ministro per l'interno. Non li faccio direttamente a lei. Ho bensì qualche osservazione da dirigerle, ma a tempo e luogo. Ora io mi rivolgevo ad altra persona.

DEPRETIS. In tal caso io non ho niente da dire.

LANZA, ministro per l'interno. Però, se me lo permette, io mi spiegherò subito.

Veramente io ho fatto un atto d'impazienza, non diretto a lei, ma che pure riguardava alquanto al sistema di discutere ch'ella ha adottato. Io mi rivolgevo, è vero, verso l'amico qui dirimpetto, ma il gesto d'impazienza che mi è sfuggito non era determinato da nient'altro che dal sentimento profondo delle necessità presenti.

Io ho ascoltato le osservazioni che nelle tornate di ieri e d'oggi l'onorevole mio amico Depretis va svolgendo riguardo al complesso di queste leggi amministrative. Egli sa che io apprezzo molto la sua esperienza, l'ingegno, il patriottismo suo. Non credo qui di far complimenti, egli sa che quel che dico lo penso.

Io trovo che molte delle sue osservazioni sono buone, sono giuste; ma se noi procediamo con questo sistema di analizzare e discutere le migliaia di disposizioni che sono in questi sei progetti di legge, permetta che io il dica, noi falliamo allo scopo.

Ecco quello che io vorrei rappresentare alla Camera ed all'onorevole Depretis. Io dico che qui la questione si riduce insomma ad un dilemma: o si vuole che il nuovo sistema di leggi organiche amministrative possa essere applicato nel 1865, e allora bisogna che la Camera si risolva a restringersi alle considerazioni generali, senza tanto discendere ai particolari, e che poi voti, se intende, sì o no, di accettare in complesso, non dico tutte, ma ciascheduna delle leggi, o si crede che questo sistema sia contrario allo Statuto, od anche al metodo di formare delle buone leggi; e che per conseguenza si debba procedere al sistema ordinario di una discussione minuta, di una votazione per articoli; e allora si dichiara apertamente, perchè ciò vorrà dire che s'intende per ora rinunziare al pensiero di promulgare tutte queste leggi.

È questa una questione, dirò, preliminare, che io faccio, per intenderci sul sistema; giacchè, lo dichiaro, e l'onorevole Depretis sarà del mio avviso, che quando

la Camera convenisse nel senso, non solamente di discutere ad una ad una le leggi, ma di scendere alla discussione parziale dei singoli articoli, tanto varrebbe non occuparci per ora di queste leggi, perchè sarebbe impossibile condurle a termine.

Ecco la questione che voleva presentare; e prego l'onorevole Depretis di non voler dare altro motivo a quel moto d'impazienza che involontariamente mi è sfuggito; esso mi è sfuggito, perchè, come parte del Governo, io sento più di ogni altro la necessità di uscire da questa situazione, cioè di determinare il sistema che si vuol seguire.

Io non voglio censurare le opinioni dell'onorevole Depretis, nè dimostrar ripugnanza per il sistema che egli intende preferire; ma desidero che la Camera si pronuncii in proposito.

Perdoni l'onorevole Depretis; giacchè egli ha alquanto contribuito a indurmi a parlare troncando quasi il suo dire, perdoni quest'atto poco consueto, ma dettato dal sentimento del bene generale, non da alcun altro motivo.

DEPRETIS. Risponderò brevi parole per non prolungare la discussione a causa d'un incidente.

Io credeva che la questione a cui accenna l'onorevole ministro si fosse risolta ieri, quando la Camera col suo tacito assentimento mi pareva avesse accettato il sistema proposto da chi dirige le nostre discussioni.

Non creda del resto il signor ministro ch'io abbia intenzione di prolungare di troppo questa discussione. Ma sono 835 articoli, o signori; io non ne ho toccato nella mia orazione che tutto al più una decina, quelli cioè che mi parvero caratteristici dei difetti della legge.

Ora, in una discussione di questa importanza, è egli forse indiscrezione per chi non è d'accordo col signor ministro sul metodo di votare senza discutere, il preferire almeno di discutere sulle questioni principali?

Ma continuando il mio ragionamento, dirò che questa procedura, consigliata da buone ragioni, ha i suoi gravi inconvenienti.

È una specie di giudizio che si istituisce. Si chiedono deliberazioni e pareri ai Consigli provinciali, al Consiglio di Stato, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'ammiragliato; i comuni, i privati non mancheranno di farsi sentire anche non interrogati.

Io per me non so se questo sistema, che lascia in sospeso una questione così grave, che tocca tanti interessi e la lascia sospesa per un anno, non so, dico, se questo sistema sia accettabile.

Noi abbiamo degli esempi nella legislazione; per esempio nella legge sui conventi abbiamo visto una specie di mandato dato al potere esecutivo di pubblicare un elenco. È un fatto analogo a quello della legge che discutiamo, ma quest'elenco è pubblicato contemporaneamente alla legge, e così la questione è risolta.

Ora, delle due cose l'una: o si sono fatti dei lavori, degli studi su questo grave argomento, o almeno si crede che gli studi fatti siano sufficienti, ed è in pronto,

e non credo che vi debba essere difficoltà a pubblicarlo immediatamente, l'elenco, come si è fatto in casi simili; oppure questi studi non si credono sufficientemente maturati, e allora mi nasce il dubbio sulla bontà d'un progetto che non si può a mio avviso bene ideare senza studi positivi e idee ben precise.

Io poi credo che il ministro, durante quest'anno di scrutini, di dibattimenti e di sollecitazioni, esposto alle ondate delle influenze politiche e degli interessi materiali, non si troverà sicuramente in una posizione invidiabile.

Farò un'altra osservazione intorno alla competenza delle spese marittime.

Riguardo alle spese marittime, come in altri casi, io non so perchè in questo schema di legge si faccia rivivere il circondario.

La legge del 1859 non ha abolito il circondario, ma ha fatto un passo verso la sola possibile abolizione, o almeno verso la diminuzione del numero dei circondari, collo stabilire che i loro patrimoni saranno amministrati dal Consiglio provinciale, e che questi interessi saranno convertiti e liquidati in un'opera di utilità pubblica, in un periodo definito, in dieci anni, finiti i quali gl'interessi dei circondari restano affatto penetrati con quelli delle provincie.

Ora, noi con questa legge procediamo in senso quasi contrario, cioè veniamo a stabilire gl'interessi dei circondari, determinando la loro quota di concorso nelle opere marittime, mentre si potrebbe supplire col concorso dei comuni. Non credo che questo sistema sia buono.

Non posso poi lasciar senza un'osservazione una disposizione che si riferisce alle cose d'imposta, materia questa della quale in un Parlamento è sempre bene di discutere seriamente.

Non ho avuto tempo di procurarmi le notizie necessarie per valutare l'importanza della disposizione per cui nelle opere dei porti sono chiamati a concorrere in determinati casi, non il comune dove il porto è collocato, ma i comuni contigui al porto, poscia i comuni del circondario del capoluogo dove il porto si costruisce. Su di ciò la Commissione potrà dare qualche schiarimento. Però, quanto alla ripartizione della spesa, che ha per base il riparto delle contribuzioni dirette, mi permetto di dire che vi sono casi di città di 100,000 a 150,000 abitanti che hanno associati in una quota parte determinata della spesa i comuni del circondario, cioè i comuni rurali. Ora questi comuni importanti, come, ad esempio, Genova, hanno la risorsa, hanno il beneficio d'un introito che i comuni rurali non hanno che per una parte insignificante, voglio dire il dazio di consumo, e quindi sono in grado di sopportare più facilmente la spesa, perchè la ripartiscono sopra diversi cespiti d'entrata. La proprietà rustica invece, molto colpita e pochissimo aiutata, non sopperirà alla spesa se non coi centesimi addizionali.

Ora io prego la Commissione di esaminare se non sarebbe più conveniente, o di scegliere altra base di

riparto, per esempio, la popolazione come nella legge del 1859, o di diminuire le quote di concorso che veramente mi paiono eccessive, o di variare le basi del riparto, introducendovi il dazio di consumo.

Io non voglio più oltre occuparmi di disposizioni particolari; dirò piuttosto una parola sul sistema adottato da questo progetto di legge in fatto di opere pubbliche.

Qui poi, più che altrove, credo, non mi si potrà negare che un vero e proprio decentramento non esista: è una vera e propria distribuzione d'imposta, perchè i corpi morali sono essi che in alcuni casi hanno pochissima ingerenza, in altri il solo obbligo di pagare. Io però, quanto alle opere marittime, sono disposto a dare una maggiore ingerenza allo Stato, quindi non intendo criticare in questa il progetto di legge; ma le quote di concorso mi paiono troppo accresciute nei comuni che il progetto mette nella prima categoria. Sono raddoppiate, invece del 10 per cento è il 20 per cento, e non si deve dire che il progetto sia ispirato da un'idea di un vero decentramento, quando, come dissi, non si tratta in alcuni casi che di una ripartizione d'imposta, e in altri, non è che una pura e semplice amministrazione delegata sotto la direzione, sotto la sorveglianza e sotto l'approvazione del potere esecutivo: e se questo possa dirsi un progresso verso la libertà io lo lascio a voi a giudicare.

Non posso abbandonare questo argomento senza dire una parola sul sistema che io credo possibile, perchè vi sono parole nella relazione dell'onorevole Menabrea che quasi mi obbligano ad uno schiarimento.

Io ho sempre creduto e credo che non vi sarebbe pericolo alcuno di fare un passo più decisivo verso il decentramento, il quale io ammetto che si faccia a gradi; non si arriverà che per gradi a compiere questa grande riforma dello Stato, io lo capisco: e chi la vorrà compiere ad un tratto, incontrerà degli ostacoli formidabili.

Ebbene, io credo che tutto quanto è manutenzione e conservazione delle opere pubbliche nazionali potrebbe affidarsi alle provincie, almeno nella massima parte, per esempio io credo che potrebbe affidarsi alle provincie la manutenzione delle strade. Quanto alla manutenzione non vedo gravi difficoltà a che si stabilisca una sola categoria di strade nazionali e provinciali. Certo lo Stato dovrebbe aiutare con sussidi alcune provincie, ma sarebbero pochissime eccezioni. Lo stesso potrebbe farsi per le opere idrauliche, e fors'anche per le opere marittime sotto certe cautele che non è il caso di indicare.

Ma mi basta dare un'occhiata ad alcune parti del paese, per esempio alle provincie meridionali, per convincermi che non è possibile senza ingiustizia lasciare le opere di costruzione anche delle strade a carico delle provincie. Lasciandone anche una parte soltanto, difficilmente riuscirete ad ottenere uno sviluppo veramente importante in questi lavori, se non dopo un lasso di tempo considerevole.

Io ho sott'occhio dei dati che furono pubblicati su

questa materia che sono una rivelazione. Permettetemi di citarne uno solo. Le tre Calabrie, i tre Abruzzi, la Basilicata, con due milioni e 500,000 abitanti, hanno una spesa stradale iscritta in bilancio per la manutenzione delle strade nazionali che supera di poco la spesa stradale della più piccola delle nostre provincie settentrionali, la provincia di Sondrio. Per verità questa provincia trovasi in condizioni eccezionali, ma con poco più di 100,000 abitanti ha presso a poco la stessa spesa di manutenzione per le strade nazionali delle sette provincie che ho indicate. Sapete quale è la spesa delle sette provincie meridionali da me citate, che hanno una superficie vastissima, con terreni fertilissimi, suscettibili di grandissima produzione, che a svilupparsi ha d'uopo piuttosto d'una buona ed operosa amministrazione, che di molti provvedimenti nella legislazione? La spesa delle manutenzioni stradali è di 250,000 lire per 2 milioni e 500,000 abitanti, mentre si spende poco presso una egual somma per una delle nostre provincie settentrionali con 100,000 abitanti. È vero che nelle provincie meridionali dobbiamo aggiungere le spese per le strade provinciali. Ma le nazionali hanno uno sviluppo di 900 chilometri, le provinciali non sono che di 700; e siccome questi dati ultimi sono del 1863, anche supponendo aumentata la rete stradale, la spesa rileverebbe tutto al più a 500,000 lire con la proporzione di 100,000 abitanti da una parte, e 2 milioni e 500,000 dall'altra.

Chi è che non vegga la gravità di queste rivelazioni? Epperò io credo che il Parlamento in questa materia non ha che da stare sulla buona via su cui ci eravamo messi.

Ma l'onorevole ministro Peruzzi ha presentato una legge che fu votata dalla Camera durante la mia amministrazione per una dotazione per opere stradali per la Sicilia. Io ebbi il piacere di compiere un'opera simile per la Sardegna; convinto dell'urgenza di questi provvedimenti, ordinai di preparare gli elementi per un terzo progetto, e sarebbe bene seguirlo finchè non sia compiuto il sistema intero.

Io ricordo che nel 1862 nel novembre, credo, mi furono inviati dalla Direzione generale di Napoli i lavori preparatori per un sistema di strade nelle Calabrie da farsi a carico dello Stato, come erasi fatto per la Sardegna. Parmi che la spesa fosse di circa 20 milioni di lire.

Io credo dunque, senza maggiori spiegazioni, che si può adottare un sistema completo di decentramento per la manutenzione stradale, ed intanto lo Stato si libera interamente di un ramo di servizio; e bisogna concentrare l'attenzione e l'operosità del Governo nell'opera riparatrice di una dotazione stradale alle provincie che ne sono meno provvedute.

E badate bene che questa misura è una misura di alta politica, perchè la esecuzione rapida dei lavori pubblici nell'Italia meridionale sarebbe, a mio avviso, il mezzo il più potente di tutti per combattere i borbonici ed i briganti.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Ma c'è un'altra considerazione che ci deve spingere in questa via non più nell'interesse della provincia, o in un interesse politico, ma per un immediato e diretto vantaggio delle finanze dello Stato.

Abbiamo una rete di strade ferrate nell'Italia meridionale, tre mila e più chilometri; ma che cosa volete che diano queste linee per le quali lo Stato è impegnato con enormi garanzie o sussidi, alle quali abbiamo assicurato nel contratto un interesse, un vantaggio rilevantissimo per vederle presto compiute (e avesse voluto Dio che il contratto si fosse a puntino eseguito); dopo che lo Stato si è impegnato in una somma così forte se non si fanno le strade comunali, e le strade provinciali, che prodotto sperate da quelle linee, e a quale enorme dispendio non sarà sottoposto lo Stato?

Ma questi milioni che a prima vista vi parrà di spendere con grave sacrificio dello Stato sono una semente che vi porterà larghi frutti: voi otterrete coll'aumento della ricchezza l'aumento delle imposte, e farete un largo risparmio nelle spese alle quali siete impegnati verso le società delle ferrovie. Io non ho dati precisi tuttavia credo di poter affermare che chi confronta il prodotto della linea da Ancona al Tronto col prodotto dei tronchi che percorrono gli Abruzzi troverà una differenza incredibile, e ciò perchè al di là del Tronto non vi sono strade rotabili che permettano uno sviluppo nel movimento dei passeggeri e delle merci.

Dunque io credo che bisogna accostarsi ad un sistema il quale se non vi dà immediatamente un risultato nel senso del discentramento immediato in fatto delle opere pubbliche, vi conduce però ad ottenerlo gradatamente, perchè questa dotazione in fatto di strade rotabili una volta compiuta, lo Stato avrà un servizio o meno, senza che gli interessi generali siano lesi.

Io però non posso lasciare di manifestare una mia opinione che non sarà divisa da molti intorno alle opere marittime.

Io non ho bisogno di dire che in Italia le opere marittime, se teniam conto dei nostri bisogni e dei nostri interessi, sono in una condizione ancora ben meschina.

Io sono ben lontano dalla idea di censurare gli amministratori o attuali, o passati; ammetterò volentieri che hanno fatto ogni sforzo perchè le opere votate dal Parlamento si eseguissero rapidamente; tuttavia non è possibile negare che in fatto, queste opere procedono con una lentezza deplorabile. Le opere votate dal Parlamento per il porto d'Ancona nel 1862 sono importantissime, urgenti; eppure si è fatto ben poco. Certo che vi saranno delle buone ragioni; sarà stato necessario di far nuovi esami di progetti, correggerli più volte, ma infine le opere non si fanno.

Mi si contraddica che io sarò lietissimo di essere contraddetto.

Le opere del porto di Palermo sono anche aspettate da anni, la legge è del 1862, e anche lì si fece poco o nulla.

È forse che seguitando le norme ordinarie, non si può assolutamente procedere più speditamente? Chie-

dete alla Camera provvedimenti speciali, ma fate che le opere si compiano.

In fatto di mezzi eccezionali io ne ho altra volta indicato uno: lo dirò ancora. Date i lavori marittimi alla marina, ordinate per le opere marittime un personale speciale; ci troviamo in epoche di transazioni, e bisogna soddisfare ad ogni costo alle aspettative del paese.

Se questo sistema non vi piace, cercatene uno migliore, ma che sia efficace. Esso però eviterebbe certi inconvenienti che ho sentito lamentare, quello di vedere, per esempio, un ingegnere sempre occupato nei lavori stradali in mezzo alle Alpi, incaricato di dirigere opere marittime di alta importanza.

Nè queste opinioni sono solamente mie, ma d'uomini assai più di me competenti.

Io conosco degli ingegneri distinti i quali non essendosi mai occupati di questa materia speciale, ed essendone stati incaricati, mi hanno confessato di aver consumato degli anni per acquistare quel corredo di cognizioni teoriche e pratiche che occorre al disimpegno del loro ufficio.

Io dirò un'altra cosa. Il ministro della marina io vorrei vederlo obbligato a rimanere alla Spezia almeno quattro mesi all'anno; così il ministro dei lavori pubblici nelle provincie meridionali. Vedano di torre via queste lentezze, di spezzare gli ostacoli, e se occorre, ricorrano al Parlamento; ma in nome di Dio si cammini con maggiore celerità.

Ora debbo dare una brevissima risposta all'onorevole Torrigiani, il quale mi rammentava le disposizioni dell'articolo 137. Mi perdoni l'onorevole Torrigiani, io non lo valuto troppo questo suo regalo. Infatti, che cosa fa questo articolo? Dà facoltà nell'impiego dei fondi...

TORRIGIANI. No: è l'articolo 137 dell'antico progetto.

DEPRETIS. Allora gli dirò che io credo d'aver indicato che la legge del 1859 contiene dei dubbi e delle contraddizioni da correggersi anche in fatto d'ingerenza governativa, ed era appunto dell'articolo che l'onorevole Torrigiani mi rammentava che principalmente io voleva parlare. In pratica non credo che quella disposizione sia stata mai efficace, e le ragioni sono molte; tuttavia l'onorevole Torrigiani può essere bene certo che io deploro anche quell'alinea dell'articolo 137 e che volentieri mi unisco alla Commissione per toglierlo di mezzo.

Del resto io sono ben lontano dal sostenere che la Commissione non abbia fatto niente di buono in questa legge. Ma volete che uomini tanto distinti in ogni ramo di pubblica amministrazione non abbiano lasciata qualche impronta del loro ingegno e della loro dottrina nell'esame di questa legge? Chi potrebbe crederlo?

Non voglio però lasciare l'onorevole Torrigiani senza contraccambiargli un ricordo, e in cambio dell'articolo 137 io lo prego di considerare l'articolo 195 della Commissione.

Questo articolo è concepito in questi termini:

« Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento e nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque dovranno essere approvate dal ministro dei lavori pubblici previo parere del Consiglio superiore. »

Ora l'onorevole Torrigiani ieri lamentava appunto l'ingerenza di quel Consiglio superiore sulle opere pubbliche, massime per ciò che riguarda le condizioni economiche dell'andamento d'una strada provinciale, ed io mi permetterò di osservare ch'egli avrebbe fatto ottima cosa se avesse fatto in seno alla Commissione le sue rimostranze, che certo sarebbero state efficaci.

Conchiuderò questa parte con un'osservazione. A vedere le disposizioni della legge sembrerebbe che i prefetti avessero poco a fare. Eppure io ho sentito in Commissioni della Camera fatti che ci farebbero credere il contrario. E di questi fatti potrei citarne parecchi.

Ma guardate un po' quanta e qual mole di lavoro utile resta al prefetto che veglia su tutti i rami di servizio in un paese che intieramente si trasforma, e quanto non possono essi fare colla sola forza della loro iniziativa!

Io dico poi che se vi ha un ente al mondo, del quale debba desiderarsi che si diminuisca il lavoro perchè sia poco e ben fatto, quest'ente è il Governo. E se voi lo sopraccaricate in qualunque modo anche per delegazioni ai suoi agenti, di interessi locali, questo sarà a detrimento delle cure ch'egli potrà consacrare agli interessi generali.

Brevissimamente dirò della questione considerata dal lato finanziario.

Io mi permetterò di osservare che una legge con cui si provvede alla finanza non deve confondersi con un espediente finanziario più o meno improntato di fiscalità, la quale ha diverse forme e include sempre l'idea che non rispetta abbastanza l'equità e la giustizia. Ma di ciò dirò in seguito. Prima mi permetterò di dichiarare che non divido certe illusioni.

Si disse che col sistema della Commissione, creandosi cioè le amministrazioni provinciali, con impiegati provinciali, si otterrà una grande economia. Io accetto in questa parte le idee della Commissione, ma non posso partecipare al suo avviso, ed a quello del ministro intorno alle economie.

Fu già detto che gli impiegati provinciali non sono scelti liberamente, che il loro numero non è liberamente fissato, ma poi bisogna considerare il risultato nel complesso, e ne' suoi effetti rispetto ai contribuenti.

Ora io devo notare che per gli stessi servizi si creano tre nuovi ordini d'impiegati. Avremo cioè due ordini d'impiegati amministrativi, uno per lo Stato, uno per le provincie, così pei servizi delle opere pubbliche, così per la pubblica istruzione. E credete voi che dividendo,

spezzando in questo modo gli stessi servizi, se non fate un passo nel vero, positivo discentramento, realizzerete molte economie? Io ne dubito e lo dirò francamente, non per tutte le provincie dello Stato, ma per alcune sue parti. Io temo che, una volta aperto questo varco, irromperà la piena degli interessi e dei postulanti, e non sempre si saprà resistere. Io domando poi alla Commissione se nella parte delle spese addossate alle provincie, e delle quali si viene a sgravare l'erario dello Stato, ha valutata tutta l'entità della riforma che ci sottomette; dimando se l'ha valutata sopra elementi che le siano stati forniti; se ha insomma esaminata anche un poco praticamente la questione gravissima della perequazione amministrativa che si vuole compiere.

Mi permetta la Camera di citare due esempi in fatto di perequazione amministrativa. La prego di prestarmi un po' di attenzione, perchè è una questione d'imposte.

Due esempi che mi stanno presenti possono dimostrare l'importanza e la difficoltà del problema che si tratta di risolvere.

Nel 1854 fu presentata dal Ministero, presieduto dal conte Cavour, e decretata dal Parlamento una nuova legge stradale. Ecco in breve i principii di quella legge. Furono dichiarate provinciali le strade nazionali fiancheggiate da una ferrovia. Il compenso della ferrovia pareva sufficiente motivo per addossare questa spesa alle provincie; e veramente non credo che alcuna di esse ne abbia mosso lagnanza. Nel tempo stesso la legge stabiliva che dove non era ferrovia in contatto col capoluogo di provincia, che erano, notate bene, i circondari attuali, onde accedere alla ferrovia vi fosse un tronco di strada mantenuto a spese dello Stato. Era un altro compenso. Ma v'era di più; era inaugurato un sistema che io credo eccellente. In quella legge si stabilì doversi costruire una nuova rete stradale; ma si ammise per la più gran parte dei casi il principio che lo Stato o assumesse intera o concorresse nella costruzione, ma una volta costruita la strada, la manutenzione rimanesse a carico della provincia.

Egli è verso questo genere di perequazione che io vorrei che la Camera s'incamminasse.

Ora pigliamo invece la perequazione fatta coll'articolo 241 della legge del 1859.

Sa la Camera che cosa è avvenuto? È avvenuto questo: le imposte provinciali erano distribuite in proporzione diversa nelle varie provincie a cui fu estesa la legge; diverse erano molte delle leggi che si lasciavano vigenti; si fece la fusione di questi interessi.

Nelle antiche provincie i centesimi di sovrimposta per le spese provinciali variavano da 19 a 45 centesimi per ogni lira d'imposta diretta. In altre provincie erano meno. Fatta la fusione, discesero a 18, ed alcune provincie si trovano come prima, altre sollevate ed altre videro aumentare l'imposta e reclamarono.

Notate che, non essendo le stesse tutte le leggi amministrative, la vera condizione dei contribuenti non

era esattamente conosciuta. Tuttavia si reclamò per l'improvviso mutamento, il quale non è forse stato l'ultimo motivo delle lagnanze, in questa parte fondate, che si fecero intorno alla legge del 1859.

Nel caso concreto, che cosa facciamo noi? Facciamo qualche cosa di simile alla legge del 1854, e ripetiamo, malgrado la dolorosa esperienza, il caso della legge del 1859? Mi pare che ripetiamo il caso della legge 1859.

A quale somma ammontano le spese provinciali una volta che tutte queste leggi saranno, come io credo evidente, malgrado le osservazioni in contrario, votate dalla Camera? Non so bene. Ho sentito parlare di un'economia che farebbe lo Stato di una ventina di milioni; non credo che si arrivi a questa somma, se i calcoli saranno fatti giustamente, ma riteniamola come approssimativa.

Se la cosa è così, abbiamo ventidue milioni di spese provinciali del 1862; ciò risulta da un documento che ci fu distribuito dal ministro dell'interno; sono dunque all'incirca quaranta milioni. A questa cifra corrisponde anche un calcolo che si faccia sulla base delle spese ex-provinciali delle antiche provincie. Le spese ex-provinciali delle antiche provincie subalpine, valutandole a 18 centesimi per lira di principale diretta, ammontavano a cinque milioni all'incirca. Ma ognuno sa che erano realmente maggiori; e un documento che ho in mano, e che ebbi in occasione della legge di conguaglio mi dimostra che le spese delle provincie piemontesi ammontano a sette milioni. Se facciamo un calcolo in ragione di popolazione, veniamo ad ottenere gli stessi risultati, cioè una quarantina di milioni.

Del resto, anche ritenendo i ventidue milioni che risultano da un documento ufficiale, sappiamo che c'è nel Piemonte due milioni di più di quello che figura dalle cifre positive del bilancio.

Sappiamo che in Lombardia le opere stradali non erano nella massima parte comprese nelle spese delle provincie, e che per conseguenza una buona parte di esse dovrà essere aumentata a carico della Lombardia.

Le provincie napoletane hanno altra sorta di spese, per esempio, le spese dei porti, che verranno anche ad aumentare la massa degli oneri provinciali. Poi avremo (se non l'abbiamo ora, l'avremo più tardi, perchè una volta messo il piede sopra una china, è difficile arrestarsi), noi avremo l'istruzione secondaria a carico delle provincie; poi, in tutte le opere stradali, non è compresa la spesa dell'ufficio del genio civile, la quale era a carico dello Stato, ed è una bagatella di 3 milioni di lire all'anno all'incirca che, una volta effettuata la perequazione, deve dividersi, con norme prestabilite, tra le provincie; insomma, è un affare che arriva, tutto compreso, a circa 40 o 45 milioni. E questa somma, in qual modo sarà distribuita? Vedremo noi realizzarsi il caso del 1859, cioè, vedremo una perequazione fatta con un tratto di penna, ed i centesimi addizionali variare da 20 a 25? Ma si può ammettere questo sistema in una savia amministrazione?

ALLEVI. L'autonomia.

DEPRETIS. L'autonomia bisogna che sia fatta secondo la giustizia e dietro un esame coscienzioso e serio con elementi sufficienti per illuminare il nostro voto. Io me ne appello all'onorevole Lanza se in questo modo sia rispettata la giustizia. Io sono ben sicuro ch'egli, se sarà ancora ministro per l'interno (ed egli sa che i ministri sono la cosa la più passeggera del mondo), sono sicuro, dico, che egli si preoccuperà seriamente di ciò, insieme coll'onorevole suo collega il ministro dei lavori pubblici, il quale avrà una vera dittatura colla facoltà che gli si vuol dare di classificare e così determinare la ripartizione delle spese per le opere pubbliche, come se ne preoccuperà il ministro per le finanze, il quale sa che la forza produttiva delle imposte non è infinita. Ma ripeto, come si farà? Si vuol dare questa facoltà d'imporre così indeterminata? Notate, o signori, che questa somma di 40 o 45 milioni è fatta sulle provincie, cioè, sopra enti e corpi morali che non hanno, salve pochissime eccezioni, altre risorse se non la sovrimposta alle due contribuzioni dirette, delle quali, una in specie, si è improvvisamente e considerevolmente aumentata.

Io credo il pericolo tanto più grave inquantochè sappiamo che la perequazione fatta non è che provvisoria; essa è una prima edizione di perequazione che debbe essere fra breve riveduta, ma che però non vorrei fosse riveduta dagli autori. In queste condizioni così anormali di cose la Camera deve pensare seriamente alle conseguenze del suo voto.

Farò un'ultima osservazione perchè ben mi avveggo che il parlare a lungo è cosa poco sopportabile alla Camera, ed assolutamente insopportabile agli oratori.

Dichiaro francamente che non ostante tutti questi inconvenienti che ho indicato non avrei alcuna difficoltà, quando non si trattasse che di oneri, d'accettare come atto definitivo la legge della riforma della perequazione amministrativa. Però ad una condizione, alla condizione, cioè, che non si diminuessero le libertà. Se avessi la persuasione che credo abbiano il Ministero e la Commissione, non esiterei ad approvare la proposta di legge, ma l'approverei più volentieri se come legge di perequazione amministrativa fosse definitiva perchè questi interessi rimanessero in un assetto stabile e si evitassero tutti questi inconsulti turbamenti.

Ma io non ho questa convinzione, ed è questo il principale motivo per cui io voterò contro questa legge.

Io credo che, se lascierete libertà d'azione alle provincie ed ai comuni, pagheranno volentieri, ma badate bene che si spende volentieri quando liberamente si dispone del fatto proprio; si paga mal volentieri quel che ci viene imposto come un debito sul quale non possiamo discutere.

Che se faremo l'inventario delle spese fatte a cagione delle maggiori libertà, noi finiremo per riconoscere che un attivo sovrabbondante, anche nei luoghi e casi meno favorevoli, ci rimane e ci compensa, perchè in fin dei

conti sono scuole, sono strade, sono nuove fonti di produzione, è un nuovo capitale, una nuova forza di potenza materiale e morale che fu creata, che frutterà copiosamente.

E seguitando quest'idea voi vedrete che i comuni e le provincie saranno un aiuto potentissimo al Governo nel promuovere la prosperità del paese, e risponderanno con altrettanta devozione e saviezza e alla fiducia che e il Parlamento e il Governo avranno riposto nel paese.

Io finisco col dichiarare che se io avessi la speranza che la Commissione volesse modificare i suoi schemi di legge nel senso della proposta e dell'idea dell'onorevole Mellana o almeno in parte nel senso di quella dell'onorevole Valerio, io non esiterei a votare la legge e passerei sopra le molte e molte sue imperfezioni. E se queste proposte saranno respinte, io mi accosterò a quella dell'onorevole Crispi che io vorrei solo emendata come la legge che fu applicata alle provincie siciliane, e di questo non posso dubitare, poichè a quella legge sta posto, come il mio, anche il suo nome.

Io desidero l'unificazione quant'altri possa desiderarla, non perciò vorrei dare alla Toscana una legge troppo difettosa, nè all'Italia una legge troppo illiberale, e associandomi alla proposta Crispi nel modo che ho detto, credo di accettare il miglior partito possibile.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Vari oratori che presero parte a questa discussione si sono arrestati in modo affatto particolare sulla legge dei lavori pubblici, che forma parte dell'ordinamento amministrativo sottoposto alle vostre deliberazioni, o signori; cosicchè io mi credo in debito di fare alcune dichiarazioni intorno al concetto che il Governo ha di questa legge. Sarò però brevissimo, ritenendo che un argomento di questa natura o bisogna trattarlo a fondo, completamente, oppure bisogna esaminarlo soltanto nel suo aspetto generale. Forse considerando un articolo staccato dagli altri può parere meno opportuno, ma ove lo si confronti cogli altri particolari e con tutto l'insieme della legge, ciò che par vero isolatamente finisce poi per apparire fuori di luogo.

Due degli oratori che presero a parlare sulla legge dei lavori pubblici contestarono l'urgenza della legge, e sono, se non m'inganno, gli onorevoli Panattoni e Leopardi. Altri invece dissero che occorrerebbero alcune modificazioni acciocchè la nuova legge potesse tornare utile, e sono gli onorevoli Valerio e Depretis.

Or bene, ai primi ho l'onore di dichiarare che all'opposto il Governo considera una tale legge sulle opere pubbliche come urgentissima, e come inscindibilmente connessa con quella provinciale e comunale.

Infatti, come sarebbe mai possibile l'ammettere che dopo aver il Governo unificato tutto il sistema delle

imposte, potesse sussistere più oltre riguardo alle opere pubbliche un trattamento così diverso dello Stato verso le provincie, verso i comuni, verso le popolazioni? Qualora lo *statu quo* si protraesse, il nuovo progetto di legge provinciale e comunale invece di essere il complemento, la volta di tutto l'edificio della perequazione e della giustizia distributiva, si risolverebbe invece in un atto di flagrante ingiustizia. Come sarebbe possibile supporre che di due strade della medesima importanza, ma poste in diversa regione del regno, debba l'una essere costrutta e mantenuta dallo Stato e l'altra esclusivamente dalla provincia o dal comune?

Nell'atto in cui si sta per costituire in maggiore autonomia le provincie, autonomia che necessariamente imporrà loro nuove spese, quali sarebbero le condizioni di una provincia per esempio in cui i principali servizi sono sopportati dallo Stato, e per conseguenza le rimanesse molto margine sulla misura conveniente dell'imposta da disporre a suo vantaggio particolare, in confronto di un'altra provincia, dove questa dovesse fare tutto a sue spese?

Egli è evidente senza bisogno di altre spiegazioni che, una volta unificato il sistema delle imposte, una volta applicata una legge provinciale e comunale per tutto il regno, non si può assolutamente rimanere più oltre senza unificare anche la legislazione relativa ai lavori pubblici.

Oltre a ciò poi non bisogna perdere di vista la questione finanziaria. Io non potrei al presente con tutta precisione indicare quali conseguenze finanziarie abbia ad avere la legge dei lavori pubblici connessa colla legge comunale e provinciale.

Ma secondo un prospetto sommario che ho fatto eseguire, io credo che non sarò lungi dal vero dicendo che per lo meno vi sarà un risparmio di 8 o 9 milioni sul bilancio dei lavori pubblici: in parte per eliminazione di opere, che passeranno a carico delle provincie, dei consorzi e dei comuni; in parte per i rimborsi che ne verranno allo Stato, e che appariranno sul bilancio delle entrate.

Or bene, tutto quello che si attiene alle economie, in vista delle condizioni nostre finanziarie, non assume esso un carattere d'urgenza?

D'altronde anche per riguardo alla semplice amministrazione sarà un vantaggio rilevantissimo la nuova legge, perchè si procederà molto più speditamente, non essendovi l'inciampo di quella moltitudine di regolamenti e di disposizioni diverse nelle singole provincie, e cessando dal sussistere quelle eccezioni alla legge generale che prima eransi dovute mantenere in taluna provincia, dove era pure stata applicata la legge generale.

Per queste ragioni parmi non aver d'uopo di dilungarmi maggiormente per dimostrare che il Governo non può fare altrimenti che considerare la legge sulle opere pubbliche come di estrema urgenza.

Altri oratori, io dissi, come gli onorevoli Valerio e

Depretis, insistettero perchè si introducessero importanti modificazioni.

Or bene, a questi onorevoli risponderò che io pure sono lungi dal considerare l'attuale legge sulle opere pubbliche siccome un ideale, siccome un Codice così perfetto da non ammettere in avvenire qualche miglioramento.

L'attuale progetto di legge è un provvedimento pratico. Esso è null'altro, in sostanza, che la legge stessa sulle opere pubbliche del 1859, la quale, checchè a taluno piaccia di dirne, ha fatto e fa buona prova, salvo in alcuni punti. Essa non è stata modificata se non sotto due aspetti: sotto quello cioè di porla in armonia colla nuova legge provinciale e comunale, informata a principii diversi da quelli della legge provinciale e comunale del 1859; e in secondo luogo sotto l'aspetto di applicare quei suggerimenti dell'esperienza che si è fatta della legge del 1859 in gran parte d'Italia in tre o quattro anni. Nelle modificazioni che si introdussero si fece tesoro poi di quanto si trovò di meglio nelle varie legislazioni italiane sulle opere pubbliche, e si misero in atto consigli di uomini espertissimi che all'uopo furono direttamente interpellati.

Così la nuova legge segnerà per certo un progresso in confronto sia della legge del 1859, come di ciò che esisteva prima nelle singole parti d'Italia, e quindi sono convinto che l'onorevole Valerio l'altro giorno è stato ingiusto verso il mio predecessore nell'attribuirgli le idee intorno a questo argomento, che non appaiono certamente dal progetto di legge da esso sottoposto al Parlamento.

L'onorevole senatore Menabrea mio predecessore volle compenetrare nella legge del 1859 ciò che v'era di meglio, come dissi, nelle varie legislazioni d'Italia in materia di opere pubbliche, e si informò ad uno spirito, che se non è il completo discentramento, in parte però mira già a prepararne il trionfo, e in parte non gli pone ostacoli sostanzialmente.

Come ho detto, nel preparare l'attuale progetto di legge sulle opere pubbliche, l'onorevole Menabrea è riuscito a fare una buona legge. Essa non raggiunse certamente tutto il mio ideale, per quanto io pure abbia contribuito colla Commissione a modificarla nella parte dell'ordinamento amministrativo. Ammetto senza difficoltà che vi possano essere varie cose da aggiungere o da togliere; ma intanto quello che mi preme di constatare si è che voi avete innanzi un progetto di legge il quale, mentre ci permette, adottandolo, di unificare l'amministrazione, mentre permette di applicare la legge comunale e provinciale, mentre permette di recare sollievo al bilancio, costituisce un provvedimento che messo in confronto colle leggi degli altri paesi di Europa non ha nulla da invidiare.

È da questo punto di vista che io mi colloco nel considerare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Valerio e Depretis. Il Governo non crede che colla nuova legge si sia detta l'ultima parola sulla materia, il Governo ha anzi intenzione di procedere più oltre col por-

tarvi a tempo opportuno dette modificazioni, ispirate da un principio di maggior discentramento, mano mano che le circostanze, l'impulso di una maggior attività, una volta dato, l'esperienza abbia a dimostrare in quali punti devono essere introdotte utili innovazioni.

Per conseguenza, esaminando gli emendamenti proposti dall'onorevole Valerio, io li distinguo in tre specie. Ve ne sono alcuni che io non ho nessuna difficoltà di adottare o in tutto o in parte, d'accordo colla Commissione, perchè in conclusione non fanno altro che spiegare più chiaramente il concetto della legge; altri invece non li accetto. È inutile che entri nei particolari, essendomi messo pienamente d'accordo colla Commissione, e riservandosi l'onorevole relatore d'essa di riferirne alla Camera. Così pure riconosco coll'onorevole Depretis potersi innovare l'articolo 174.

In breve, fra gli emendamenti proposti ve ne sono alcuni che accetto, e saranno indicati dall'onorevole relatore. Gli altri li respingo o in via assoluta, o in via relativa.

Vi sono emendamenti contrari affatto allo spirito che informa la legge, e questi non li potrei accettare in via assoluta. Annovero tra questi, per esempio, la proposta fatta dall'onorevole Valerio di affidare alle provincie la manutenzione delle strade nazionali, e la costruzione e conservazione delle grandi arginature dei fiumi.

Vi sono poi emendamenti dell'onorevole Valerio, come vi sono suggerimenti dell'onorevole Depretis, i quali si riferiscono ad argomenti gravissimi, e su di essi mi riservo la libertà di deliberare, ma non questa volta, bensì nel seguito.

Per citarne alcuni, dirò, per esempio, di quello relativo agli arbitramenti, e di quello che vorrebbe portare innovazioni nell'ingerenza governativa nella costruzione ed esercizio delle strade ferrate. Sono questi argomenti così importanti che io non sarei in grado nella strettezza del tempo di sottoporre alla Camera una proposta abbastanza maturata, o di dichiarare quale possa essere la definitiva decisione, molto più che in queste parti della legge non si era fin qui voluto introdurre variazione alcuna, perchè a queste disposizioni, riportate testualmente dalla legge del 1859, si appoggiano importantissimi contratti di costruzioni d'opere, e le concessioni stipulate dopo il 1859 per le ferrovie. E tanto al mio onorevole predecessore quanto a me, era sembrato che senza gravissimi motivi non si potessero queste norme modificare.

Mi riservo però di occuparmi di tali questioni sempre dal punto di vista pratico, come già me ne occupai, onde vedere se vi sia modo di ovviare agli inconvenienti incontestabili senza creare per avventura inconvenienti maggiori.

Intanto, siccome la legge attuale anche dal punto di vista del discentramento, al dire dello stesso onorevole Valerio, è un progresso in confronto della legge del 1859, e della stessa prima proposta governativa; siccome il Governo dichiara ch'essa non è l'ultima parola

che s'intende pronunziare in materia di opere pubbliche, che anzi il Governo si riserva d'introdurvi modificazioni forse fra non molto (e in quest'occasione gli onorevoli oppositori avranno tempo di mettere in campo le loro opinioni); siccome questa legge serve ad unificare l'amministrazione delle opere pubbliche, a portare delle economie, a rendere immediatamente applicabile la legge provinciale e comunale così urgente e necessaria, io credo che l'onorevole Valerio, come l'onorevole Depretis, non dovrebbero avere difficoltà di accettarla.

Non risponderò che poche parole all'onorevole Depretis intorno all'accusa di lentezza nel provvedere specialmente ai lavori marittimi. Mi sembra impossibile che una simile accusa possa venire da lui, il quale avendo anch'egli retto il Ministero dei lavori pubblici, deve sapere per prova quante volte arrivino all'orecchio del ministro lagnanze di simil fatta; ma quanto spesso avvenga che queste lagnanze abbiano nessun fondamento, tanto più poi quando non sono precisate. Il pubblico non può tener conto di certi incagli, di certe difficoltà interne inevitabili che solo chi è a capo dell'Amministrazione può conoscere in tutta la realtà e rendersene ragione. Mi appello alla memoria dell'onorevole Depretis per esser certo che egli mi renderà ragione su ciò che io dico.

Non c'è bisogno che i lavori marittimi che sono adesso affidati alla cura del Ministero dei lavori pubblici passino a quello della marina, perchè avvenga un miglioramento sensibile nella loro condizione; le cause dei ritardi sarebbero sempre le stesse.

Certamente insieme a molte cause inevitabili ve ne sono anche di quelle che si potrebbero togliere, e che procurerò di togliere con tutta la solerzia e la perseveranza di cui sono capace. Ma seguendo il suggerimento dell'onorevole Depretis si farebbe come quell'ammalato che, trovandosi su di un fianco, crede di alleviare il suo male voltandosi dall'altro fianco. Non è col mutar le attribuzioni dei ministri, ma è con dei rimedi proporzionati che il Governo deve far cessare la lentezza dei lavori marittimi laddove le lagnanze hanno qualche fondamento; mentre altre lagnanze, e queste sono le non fondate, sussisteranno sempre, perchè esse dipendono dalla stessa causa, cioè, dalla ignoranza delle difficoltà reali da parte del pubblico, come l'onorevole Depretis avrà riconosciuto da vicino molte volte allorchè occupava il posto che ora io occupo.

CASTAGNOLA. Signori, io non appartengo alla classe di coloro i quali credono che la Camera attuale moribonda, qual è, non possa far di meglio se non che adagiarsi tranquillamente sul suo letto di morte, ed emettere in pace l'ultimo spirito.

Io credo invece che questa Camera prima di morire ha ancora un arduo compito cui soddisfare.

Infatti, o signori, quando io veggio tutto giorno i popolari comizi, i nostri atenei radunarsi continuamente ed inviarci voti e petizioni colle quali calorosamente ci invitano a voler prima di scioglierci risolvere una delle

più importanti questioni del sistema penale e sancire uno dei più radicali provvedimenti sociali; invitano cioè a voler far sparire il palco ferale di morte e pronunziare l'assoluta abolizione delle corporazioni religiose, io dico che, nel sentimento dei nostri elettori, nel sentimento degli italiani, non è ancora ferma l'idea che sia finita la missione di questa Camera.

Ed io penso che quindi la medesima, prima di separarsi, debba dare opera efficace a che il complesso delle leggi attuali, che chiamerei il nostro *Codice amministrativo*, debba essere votato onde in questa parte la legislazione italiana venga unificata.

Signori, badiamoci per bene, la questione che ci è sottoposta è di alta importanza: per me io la definirei nel modo seguente: è egli capace o no un Parlamento a votare le leggi organiche? Ritenete che la questione va posta precisamente sotto questo punta di vista; perchè, quando io mi faccio ad esaminare le nostre leggi organiche, io veggio che quasi tutte furono fatte nel tempo dei poteri assoluti, cioè *assoluti* in questo senso; chè se mai furono fatte sotto il regime costituzionale, lo furono nei tempi in cui al Governo erano conferiti i poteri legislativi. E questo non solamente lo dico pel Parlamento italiano, lo dico eziandio pel dodicennio in cui esercitò le sue funzioni il Parlamento subalpino. Per quanto meno numerosa si fosse allora la Camera, il Parlamento subalpino non è mai arrivato a votare la legge comunale, a votare la legge sul Consiglio di Stato, sul contenzioso amministrativo. Quasi tutte le leggi principali che attualmente formano il giure italiano furono fatte o da re Carlo Alberto quando largì lo Statuto, come la legge sulla stampa, che è quella che adesso regge tutta quanta l'Italia in questa materia, o furono leggi promulgate durante i pieni poteri concessi nel 1848, oppure durante i poteri concessi nell'anno 1859.

Ora da quattro anni ci si presentano leggi organiche amministrative, queste leggi furono esaminate dagli uffizi, da molte Commissioni; alcune vennero di già discusse dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento; non dobbiamo noi porre a partito tutti questi lavori preparatorii? No; da alcuno ci si dice: in questo momento in cui state per chiudere i vostri lavori, pensate a morire; non vi occupate di queste leggi, lasciate che le faccia il nuovo Parlamento. Ed il nuovo Parlamento soddisferà egli a questo compito che malgrado quattro anni di studio noi non siamo ancora arrivati a sciogliere? Io credo quindi che bisogna dare questa prova all'Italia, che il suo Parlamento è capace di tanta vitalità, ha una energia bastante per dare le sue leggi organiche ed eziandio formare i suoi Codici.

Ma se io divido quest'opinione, signori, io però non vado menomamente d'accordo colla Commissione, allorchè, trincerandosi dietro un nuovo *non possumus*, disse: o prendete le leggi quali sono, o respingetele.

Discutete purè a vostro talento, la Camera farà ciò che vuole, ma noi non accettiamo veruna modificazione di sostanza.

Signori, vi sono tre partiti: od accettare quello che ha fatto la Commissione, certo colle migliori intenzioni del mondo, ma che a me pare in molte parti imperfetto, o modificarlo in alcuni punti sostanziali, oppure respingerlo. Per me dichiaro francamente che tra questi sistemi quello di mezzo, quello, cioè, di modificare in alcuni punti queste leggi, sia quello che abbia ad essere accolto.

Io non sono menomamente d'accordo con quelli che vogliono assolutamente distruggere il lavoro della Commissione. In quattro giorni di discussione non si è fatto neppure un appunto su alcune leggi, perchè volete voi respingerle in massa? La legge sul contenzioso amministrativo, quella sulla sicurezza pubblica e sulla pubblica sanità, la legge sul Consiglio di Stato, tutte queste leggi non suscitano neppure un'obbiezione, ovvero se taluna ne fu fatta, versò su punti secondari, su cose di dettaglio. Tutta l'opposizione si concentra sulla legge provinciale e comunale e sulla legge delle opere pubbliche; anzi, a dir meglio, sopra alcune loro parti.

Tutta la discussione adunque verte su alcune questioni di principio, giacchè parmi che delle questioni d'ordine secondario non sia il caso di occuparcene per ora. Sì, lo ripeto, se noi compendiamo la discussione di questi quattro giorni vedremo che sono solo alcuni punti delle dette due leggi che cadono in discussione. Perchè allora il Ministero e la Commissione, facendo pro di queste osservazioni, non ammetteranno che eziandio il Parlamento ponga la sua mano in questo così arduo e così complicato lavoro? E se credono, come non ponno a meno di credere, che alcune delle osservazioni fatte in proposito siano giuste, perchè non vorranno riformare il lavoro in senso delle stesse, locchè sarebbe un compito non molto lungo nè difficile?

Però io dichiaro che se credo che in qualche parte il lavoro della Commissione non sia molto commendevole, credo altresì che queste leggi in sè stesse hanno una intrinseca bontà, e non divido menomamente l'opinione di coloro i quali ci vogliono dire che le stesse non costituiscono se non che un regresso, che colle medesime non si fa che andare indietro. Io credo invece che colle medesime noi facciamo un passo innanzi.

Io non parlo solamente del grande beneficio di unificare in questa parte importantissima la legislazione del regno italiano: io sono, a questo riguardo, dell'opinione di coloro i quali avvisano che l'unità italiana si rafforzi tanto più maggiormente quando il regno d'Italia è retto dalle stesse leggi, e quindi io vorrei che questi vincoli sempre più si stringessero, ma nel tempo stesso, lo ripeto ancor una volta, io credo conveniente che non si respinga assolutamente ogni emendamento, che ci si dica: quello che è fatto è fatto, noi non possiamo accettar altro.

Passando brevemente in rivista queste leggi, relativamente a quella provinciale e comunale, io non posso a meno che dividere l'opinione di coloro i quali credono che questo progetto realmente segni un passo addietro, inquantochè toglie quell'ingerenza ch'era

data all'elemento elettivo, cioè, alla deputazione provinciale nella tutela dei comuni e vi sostituisce il prefetto.

Quando le libertà sono date, quando, ponendo finalmente in atto il vero concetto del decentramento si fanno passare alcune facoltà del potere centrale nelle amministrazioni minori, nel volerle ritogliere, per me, lo dico francamente, vi riconosco un regresso.

Ma, diciamolo schiettamente, qual è l'opinione che ha il Ministero, che ha la Commissione sulla riuscita che fecero le deputazioni provinciali? Il sistema che ci presentano in proposito, e Ministero e Commissione è un sistema ibrido, non è un sistema netto. Io veggio che le deputazioni provinciali si lasciano; si lasciano loro ancora alcune facoltà, alcuni atti di tutela; si dimezzano queste difficoltà, se ne toglie via la più gran parte, ma alcune si lasciano. Non si toglie loro l'ingerenza che hanno per legge sulle opere pie; la tutela delle opere pie sarebbe sempre devoluta alle deputazioni provinciali perchè a questo riguardo le leggi attuali non provvedono.

Dunque voi le giudicate capaci di tutelare gl'interessi delle opere pie e non più capaci di tutelare gli interessi dei comuni?

Di più, mentre voi menomate le loro attribuzioni colla legge comunale, le aumentate colla legge delle opere pubbliche. Basta leggere i titoli che riflettono i consorzi, per vedere come si sia introdotto un nuovo elemento nella formazione dei medesimi, cioè l'elemento delle deputazioni provinciali come autorità tutoria degli interessi consortili. Allora, io dico, quale è il concetto che vi fate di queste deputazioni? Hanno fatto buona prova o l'hanno fatta cattiva? Volete abolirle o no? Ditelo chiaramente: ma il togliere una cosa per darne un'altra, mi sembra un sistema non chiaro, non netto, un sistema ibrido.

Lo dico francamente, in questa parte non posso assolutamente sottoscrivere al progetto; e se la mia voce avesse tanta forza da poter giungere alla Commissione e poter essere dalla stessa ascoltata, e lo spererei dal momento che veggio far parte della stessa Commissione colui il quale introducesse quest'elemento delle deputazioni nella legge del 1859, io direi, specialmente a costui: state saldo su questo punto, non cedete; il vostro è un sistema logico, un sistema netto; l'altro invece che dà e toglie è una contraddizione, le contraddizioni, specialmente nelle leggi, nuociono sempre: quindi io non posso che unirmi agli onorevoli Depretis e Melana, a tutti quelli i quali combatterono su questo punto il progetto.

Però se, per questa parte, io ravviso conveniente quest'emendamento, che prego la Commissione di accettare, io credo che vi sieno altresì in questo progetto delle parti commendevoli, che non vennero accennate, e che io mi farò brevissimamente ad esporre.

Signori, colla legge attuale è dato finalmente un mezzo pratico per far cessare quei microscopici comuni i quali abbondano in Italia. Questa è una questione

della più alta importanza; è bello parlare d'autonomia, di libertà comunale, ma quando avete dei comuni che non arrivano a 1000, a 500 abitanti: che dico? Neppure a 100 abitanti; osservo allora, non è una derisione il parlare di libertà, di autonomia comunale? Come volete che un comune il quale non conta che 500 abitanti possa avere le scuole elementari maschili e femminili, la guardia nazionale, avere la sua casa comunale, stipendiare il segretario, il serviente, provvedere alla statistica? Ciò è impossibile.

Quando si parla della popolazione normale che deve costituire un comune si opina generalmente che non dovrebbe essere minore di 3000 abitanti.

Ebbene, ritenete che tra i settemila settecento diciannove comuni i quali costituiscono attualmente il regno d'Italia, più dei due terzi e direi quasi quasi i cinque sestimi noverano una popolazione minore di tremila abitanti.

Nell'ultima statistica che ho sott'occhio si vede che abbiamo mille novantasette comuni i quali non giungono ai cinquecento abitanti, ne abbiamo mille seicento sei i quali stanno fra i cinquecento ed i mille abitanti, ne abbiamo duemila e tredici che stanno fra i mille e i duemila; ne abbiamo mille ottantuno che stanno tra i duemila ed i tremila. Ne abbiamo quindi quasi seimila i quali non giungono, come dissi, a tremila abitanti sopra una totalità di settemila settecento diciannove comuni. È quindi necessario per dare una vera autonomia ai comuni, un vero sistema di libertà e di vitalità, il far sì che i comuni cessino di essere bambini e diventino almeno adolescenti.

Altro vantaggio parmi poter derivare da questa legge, ed in questo punto mi rincresco di dissentire dall'onorevole Mellana. Mediante questo progetto l'azione del sindaco è resa più libera da inutili pastoie, più spedita.

Anch'io per molti anni ho fatto parte di un'amministrazione comunale, e paragonando il sistema stabilito dalla legge del 1859 col sistema attuale, secondo il primo de' quali sistemi il potere esecutivo è dato al sindaco, mentre nel secondo è dato ad un corpo collegiale, ossia la Giunta, parmi non andare errato dicendo che realmente l'esperienza ha dimostrato che quest'ultimo sistema non è da seguirsi. Il sindaco, secondo il progetto, concentrerebbe in sé solo il potere esecutivo, e parmi che questo sia un gran bene.

Trovo che ha ragione l'onorevole Mellana quando sostiene che la facoltà di disporre dei casuali non vuol essere lasciata al sindaco, ma data alla Giunta.

Voci. Questa disposizione c'è. È conservata.

CASTAGNOLA. Ne ho piacere, ma mi pareva che l'onorevole Mellana avesse a questo riguardo sollevato una obbiezione. Comunque sia la cosa, debbo dire che quando si deve eseguire una deliberazione, quando si tratta di stipulare un contratto, non c'è niente di più assurdo che di volere l'intervento di 6 o 7 individui per apporre materialmente la loro firma.

Quando si tratta di mera esecuzione è molto meglio

che se l'abbia un solo individuo, e che non vi possa essere di mezzo quel titubare, quell'ondeggiare, quel ritornare sulla questione che è il naturale portato del commettere gli atti esecutivi ad un corpo collegiale.

Quello che noi dobbiamo volere si è che il sindaco possa e debba essere realmente responsabile del suo operato, ed io quindi crederei che la migliore garanzia sia quella di togliere la presidenza del Consiglio al sindaco, perchè ritenete che il sindaco, ch'è già l'uffiziale del Governo, è anche colui ch'è rivestito del potere esecutivo; ebbene, egli nello stesso tempo regola le discussioni di quel Consiglio, verso il quale è responsabile dell'esercizio del suo potere; quel sindaco che essendo presidente del Consiglio comunale, nel mentre regola la discussione, prende ad ogni occorrenza la parola per difendere il suo operato. Esso, o signori, ha un potere troppo esorbitante nelle mani. Quindi io vedrei con piacere che invece la Commissione proponesse che il sindaco non avesse la presidenza del Consiglio, e che si seguitasse il sistema che si tiene nel Parlamento e nel Consiglio provinciale, nei quali corpi nè il presidente del Consiglio dei ministri, nè il presidente della Deputazione provinciale tengono la presidenza di quelle assemblee deliberanti.

Finalmente altro pregio che io riscontro in questa proposta di legge si è quello di avere ricostituito la provincia.

Su di questo punto il giudizio della pubblica opinione ben può dirsi già formato; giacchè allorché si trattò di estendere la legge comunale e provinciale del 1859 alle nuove provincie che si venivano annettendo in forza dei plebisciti, ovunque veniva conservata l'autonomia provinciale. Ora lo schema che noi stiamo esaminando ricostituisce la provincia e la ricostituisce sopra basi molto più larghe ed ampie, con maggiore larghezze di facoltà e di attribuzioni. È quindi questo un pregio che incontestabilmente non gli si può negare.

Quindi io non potrei andare sino all'opinione dell'onorevole Crispi, il quale vorrebbe che si applicasse puramente la legge del 1859 alla Toscana. Ciò neppure lo desidera l'onorevole Depretis che pure ha parlato contro la legge e il quale disse che desiderava che quella legge fosse modificata in molte sue parti, e così modificata si estendesse a tutto il regno.

Osservo però a questo riguardo che appunto la legge che da noi si discute non è precisamente altro che una modificazione della legge del 1859. Tutta la quistione sta in questo, di vedere se le modificazioni siano buone o cattive. Frattanto faccio osservare alla Camera che l'estendere puramente e semplicemente la legge del 1859 alla Toscana, avrebbe questo gravissimo sconcio di togliere alla Toscana l'ente amministrativo della provincia, il quale attualmente ha vita in quella parte d'Italia. Neppure credo che questa sia l'intenzione dell'onorevole Crispi, quindi egli ben vede che l'applicazione pura e semplice della legge del 1859 alla Toscana non sarebbe possibile.

Egli propone pure che si estenda puramente e sem-

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

plicemente alla Toscana la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.

Signori, io credo che questa proposta non si possa neppure accettare. Tributo i più ampi elogi al commendatore Rattazzi per la legge 23 ottobre sull'amministrazione provinciale e comunale, credo che realmente quella legge sia una delle più liberali d'Europa, e che egli realmente possa andare superbo di quell'opera sua; ma con la stessa franchezza dichiaro pure che non conosco legge più illiberale di quella del 1859 sulla pubblica sicurezza, ed anzi, per quanto grande sia la stima che io abbia verso quell'eminente uomo di Stato, credo che egli non vi ponesse troppo la sua attenzione allorché la pubblicò; e credo eziandio che l'onorevole Crispi di cui mi affretto però a riconoscere il patriottismo ed i sensi liberali che l'informano, il quale, se non vado errato, l'estendeva alla Sicilia, e che ora ne vorrebbe far dono alla Toscana, non la studiasse troppo a fondo perchè distratto da più gravi cure in quei difficili momenti.

Signori, vi sono certe disposizioni in quella legge che per fortuna non si poterono neppure applicare, tanto sono disapprovate dalla pubblica opinione. Quella degli operai, per esempio, ma con essa si è ristabilita la schiavitù dei bianchi! Un povero operaio (e gli operai sono quelli che formano il nerbo dell'industria), secondo quella legge, è sottoposto in tutto e per tutto alla pubblica sicurezza; un operaio non potrebbe muoversi da Torino, ad esempio, e andare fino a Moncalieri se la pubblica sicurezza non gli firma il libretto. Fino a questo punto si giunge! Ma io domando se si può estendere alla Toscana una simile disposizione.

Di più questa legge modifica la libertà della stampa. Secondo la legge organica sulla stampa, la medesima è sciolta dall'azione preventiva del fisco, è abolita la censura; solo la prima copia d'ogni stampato deve essere presentata al Pubblico Ministero. Ma la legge del 13 novembre 1859 vuole che detta presentazione si faccia due ore prima della distribuzione. Dessa quindi ristabilisce la censura, se volete, a breve termine, ma pur sempre censura preventiva.

* Vi sono altre disposizioni egualmente enormi.

Per esempio, uno straniero viene condannato al carcere per un reato contro la proprietà: sarà un ragazzo, uno che avrà commesso un piccolo furto. Costui, dopo scontata la pena, debb'essere tradotto al confine; e se mai lo Stato cui appartiene non lo vuole ricevere, quali sono le conseguenze? Egli deve rimanere continuamente in carcere.

Vi sono poi delle parti cui sembrava dar lode nel suo discorso di ieri l'onorevole mio amico Mellana, quelle, cioè, che concernono i furti campestri. Ebbene, leggete quelle disposizioni e vedrete come siano tolte tutte le garanzie e come, senza procedura, senza formalità di atti, elevando a prova il semplice sospetto, si condanni al carcere il prevenuto semplicemente indiziato.

Insomma, signori, io credo che se l'onorevole Crispi

volesse di nuovo rileggere questa legge, non avrebbe più il coraggio di dire: « applicatela alla Toscana. » Anzi, siccome io conosco pienamente la sua buona fede, non ho difficoltà d'appellarmi in questo punto da Crispi male informato a Crispi bene informato.

E per finirla con questa legge, dirò da ultimo che vi hanno delle disposizioni che toccano persino il ridicolo, come quella, per esempio, che, per fare il saltimbanco bisogna, per difetti fisici, essere inabile ad ogni professione, a qualunque mestiere; talché, bisogna essere paralitico per fare il saltimbanco!

Ma passiamo innanzi.

Quanto alla legge del contenzioso amministrativo, io non mi farò a dire cosa alcuna, perchè è stata maturamente discussa dalla Camera.

Però, o signori, sento il debito di insistere molto su di una proposta fatta dall'onorevole Valerio, e che ha molta connessione colla legge in discorso.

Per me il pregio migliore di questa legge si è non tanto l'avvicinare l'amministrato alla sede in cui si amministra la giustizia, ma quello che lo Stato dà un grand'esempio di moralità, rinunciando ad un tribunale eccezionale, assoggettandosi, come qualunque privato cittadino, all'ordinaria amministrazione della giustizia, ai giudici inamovibili.

Io, dico la verità, ho accolto col più grande piacere la legge la quale propose l'abolizione del contenzioso amministrativo; ora però, nella legge sulle opere pubbliche, vediamo ristabilirsi un nuovo contenzioso amministrativo, spoglio di quelle guarentigie di pubblica discussione e regolare procedimento che ci presentava quello che ora vogliamo abolire.

Coll'articolo 349 di detta legge è fatta facoltà di stabilire l'arbitraggio tutte le volte che v'ha questioni, in materia d'appalti, tra il Governo e l'appaltatore; e sapete che sistema si tiene?

Generalmente il Governo nomina un arbitro, e l'appaltatore un altro; ove questi due arbitri non vadano d'accordo, se ne nomina un terzo, il quale giudica inappellabilmente, e tante volte senza matura discussione decide di questioni di milioni e milioni, mentre nel Codice di procedura voi avete stabilito che in una questione di poche lire sia sempre aperto il rimedio dell'appello e quello del ricorso in Cassazione; invece allorché si tratta d'interessi fra lo Stato ed un appaltatore, ancorchè si tratti di somme ingentissime ed interessi vitali v'ha la sommarissima giustizia del *Cadi*.

Ma, signori, questo è uno sfregio gravissimo alla magistratura; dessa ha bisogno di essere ben rialzata nella pubblica estimazione; invece il Governo le arreca una sanguinosa offesa quando sistematicamente ne ripudia il giudizio.

Quindi per me non posso a meno di far voti per l'accoglimento della proposta dell'onorevole Valerio onde l'articolo 349 venga ad essere abolito. Se in qualche caso speciale si vorrà, per particolari ragioni d'urgenza e celerità, aver ricorso agli arbitri, si stabilirà questo tribunale con una legge speciale, ma voler

adesso stabilire per principio che in qualunque contratto d'appalto si possa sempre derogare alle leggi di procedura, e dell'organamento giudiziario è uno stabilire l'esautorazione della magistratura. È una misura altamente nociva, e prego la Camera a non volerla sancire, tanto più che il ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che non era molto ben certo nelle sue idee in proposito ed aveva bisogno ancora di studiare la questione.

Dirò ora brevemente ancora qualche cosa sulla legge concernente le opere pubbliche.

Relativamente a questa legge che è anche la meno studiata, perchè non passò nemmeno per la trafila degli uffici, io non posso a meno di riconoscere che esistono alcune e gravi mende, e che quindi abbisogna di correzioni.

Specialmente io vorrei che fosse diminuita l'ingerenza governativa allorchè si tratta di opere d'interesse comunale o provinciale.

Se fosse presente il deputato Casaretto, potrei di nuovo, come ho già fatto altra volta, citare la sua testimonianza per dimostrare come trattandosi, per esempio, di due cantieri che avevano deliberato di impiantare i due comuni di Recco e di Chiavari, per questa benedetta ingerenza governativa da tre anni queste opere sono intralciate, e non si può venire ad una soluzione. Se il Governo non si dovesse ingerire in queste cose, o almeno non dovesse curare i più minimi dettagli, e fosse lecito, come dovrebbe essere, ai comuni d'impiantare gli stabilimenti da essi decretati, questi cantieri sarebbero già aperti e la marina nazionale si sarebbe accresciuta di parecchi bastimenti.

L'onorevole Torrigiani stesso vi citava alcuni tristi effetti di cotesta ingerenza, ve ne citava molti l'onorevole Depretis; vorrei quindi che in questa parte lo schema venisse riformato.

Nel medesimo però vi scorgo altresì dei vantaggi; ed il primo è quello d'introdurre l'uniformità nelle diverse provincie italiane relativamente alle opere pubbliche.

Noi abbiamo votato il conguaglio dell'imposta fondiaria; ma fintantochè noi non estendiamo un'unica legge sulle opere pubbliche a tutta quanta l'Italia, egli è impossibile che si verifichi il pareggio, l'uguaglianza del contributo alle spese della stessa natura, che ora sono con tanta diversità di metodo sopportate nelle diverse provincie; così per le spese idrauliche, argini e ripari ai fiumi, come accenna la Commissione, vi è un grandissimo divario fra provincia e provincia, e persino tra le singole parti d'una stessa provincia. Così nelle spese dei porti delle antiche provincie contribuiscono i comuni di Genova, Cagliari e Savona, vi portano il loro contributo finanziario, mentre non lo portano Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. Uguale diversità di trattamento si verifica per le comunicazioni stradali. Con questa legge invece voi egualmente trattate le varie provincie d'Italia; fate sì che una provincia non sia più gravata dell'altra; questo costituisce già un gran beneficio.

Un altro beneficio si è quello di avere nella materia dei consorzi fatto intervenire l'elemento elettivo e popolare, le amministrazioni comunali e provinciali come autorità tutrici degli interessi dei consorzianti; secondo me anche questa innovazione è molto commendevole e segna un progresso.

Porrò qui fine al mio dire, perchè comprendo la giusta impazienza che ha la Camera di porre termine a' suoi lavori. Mi limiterò a pregare i miei colleghi di procedere alacramente finchè non sia compiuta l'unificazione amministrativa e legislativa.

Siamo oramai al termine del nostro mandato. In questi anni ci occupammo molto di finanze, votammo molte imposte, disgraziatamente però senza poter stabilire il pareggio e lasciando un enorme disavanzo a colmare ai nostri successori.

Siamo stati più fortunati intorno all'esercito e la marina, e certamente può questo Parlamento con ragione rallegrarsi di aver dato opera a che un esercito valoroso si organizzasse, col quale potrassi compiere un giorno l'unità italiana.

Anche i lavori pubblici furono non poco promossi; ma quanto alla unificazione legislativa ed amministrativa, diciamolo pure nettamente, noi non abbiamo fatto nulla; perciò è nostro dovere di votare ancora queste leggi prima di separarci.

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

Quando l'altro giorno ebbi l'onore di parlare alla Camera non volli venire esaminando i vari disegni di legge allegati alla proposta della Commissione; imperciocchè era mio proponimento occuparmene quando si sarebbe discusso l'articolo unico della proposta medesima. Ma l'onorevole Castagnola pare abbia voluto tirarmi prima del tempo in un argomento che era mio desiderio di rimandare...

PRESIDENTE. Lo prego però di attenersi al fatto personale motivato dalle parole dell'onorevole Castagnola intorno all'aver desso estesa alla Sicilia la legge di pubblica sicurezza.

CRISPI. Mi attengo al fatto personale, e non entrero nell'esame della legge; mi preme soltanto di respingere l'appunto fattomi dall'onorevole Castagnola. Egli parlò in guisa che parrebbe avessi io fatto opera liberticida quando pubblicai in Sicilia la legge sulla sicurezza pubblica del 1859.

Il deputato Rattazzi a suo tempo potrà rivendicare la parte sua di liberalismo che gli venne negata per essere stato di quella legge l'autore. Io mi limiterò a dire che noi la pubblicammo con un doppio scopo, e credemmo di far bene.

Innanzi tutto era necessario avere in Sicilia sulle materie di polizia una legge sola invece delle molte di origine borbonica o peggiori di quella da noi preferita. In secondo luogo bisognava dare una regola precisa a molti casi che dalle leggi borboniche non erano stati previsti.

Avevamo poi un altro scopo anche più elevato, ed era di cominciare, alla vigilia di andarci a riunire alle

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

altre provincie italiane, ad unificare, per quanto era possibile, la legislazione. Se noi avessimo fatto una legge di nostro gusto sulla sicurezza pubblica, ed un'altra sui comuni e sulle provincie, anzichè presentarci al Parlamento con un'opera incominciata che avesse di molto abbreviato il lavoro unitario, noi ce ne saremmo in qualche modo allontanati.

E poi nelle mie idee ce n'era anche una che era più importante.

Io credeva che prima che l'unità fosse stata un fatto in Sicilia si sarebbe riunita un'assemblea che avesse preparato le riforme necessarie nella legislazione italiana. Ma l'assemblea non ebbe luogo, e non ne fu mia la colpa.

L'onorevole Castagnola, che accusa come liberticide alcune disposizioni della legge del 1859, non può neanche venirci a dire che la legge che oggi si propone alle nostre deliberazioni non abbia disposizioni reazionarie e peggiori di quelle della legge del 1859.

Ne citerò una che mi cade sotto gli occhi.

La legge del 1859 non aveva in alcun modo regolate le riunioni, il che importa che non le aveva impedito lasciandole sotto l'impero del diritto comune.

Ebbene, all'articolo 24 della legge che la Commissione ci viene proponendo è detto che quarantotto ore prima che si faccia una riunione, se ne deve dar notizia all'autorità...

PRESIDENTE. Signor Crispi, il fatto personale è esaurito; ella dà luogo ad un altro.

CRISPI. Non è esaurito. Mi si accusa di aver pubblicata una legge che rendeva schiavi gli operai, e che indirettamente stabiliva la censura preventiva.

PRESIDENTE. Ora si è già difeso.

CRISPI. Non lo sono ancora. Ad ogni modo io dovrò manifestare alla Camera che la legge del 1859 da noi fu pubblicata coll'idea che fosse una legge da non rimanere. Essa ha dei vizi che tutti confessiamo, ma quella che oggi ci si vuol far votare in complesso, senza potervi proporre emendamenti, ha vizi tali che, invece di farci andare innanzi, ci farebbe andare indietro.

Dirò finalmente che, quando io venni l'altro giorno proponendo che si pubblicassero in Toscana la legge comunale e provinciale e quella sulla sicurezza pubblica del 1859, lo feci, e l'onorevole Castagnola doveva rifletterlo, avuto riguardo alle condizioni in cui è la Toscana.

La Toscana è in condizioni peggiori di quelle in cui versava la Sicilia al 1860, imperocchè la legge di polizia vigente in quella regione ha vizi più enormi di quelli che si sono voluti trovare nella legge che ho pubblicato essendo al potere. Io credo quindi che, dando alla Toscana le due leggi sui comuni e sulla sicurezza pubblica da me proposte, faremo sempre opera utile nel senso dell'unificazione, togliendo le difformità che ancora sopravanzano in cotesto ramo della pubblica amministrazione. Era questo lo scopo del mio emen-

damento. Ad ogni modo io protesto contro quelle accuse.

CASTAGNOLA. Domando la parola per un fatto personale.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER I SUSSIDI AI POSTIGLIONI CONGEDATI.

PRESIDENTE. Prima di tutto darò la parola al deputato De Filippo per presentare una relazione.

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla concessione di sussidi per i postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni postali.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE LEGGI AMMINISTRATIVE.

PRESIDENTE. Ora vede bene l'onorevole Castagnola che non vi ha fatto personale.

CASTAGNOLA. Io credo di aver diritto di parlare, dal momento che fui nominato, e mi si attribuisce una proposta che non ho fatto.

PRESIDENTE. Il fatto personale, com'ella ben sa, è quello che tocca la persona stessa, non quello che riferisce l'apprezzamento di opinioni, od atti, o proposte di ragione pubblica.

CASTAGNOLA. L'onorevole Crispi dice che io ho proposto delle misure più liberticide, perchè, fra le altre cose, ho proposto che chiunque vuol radunare un *meeting* debba farne denuncia all'autorità. Ora osservo che io non ho fatto menomamente questa proposta: se l'onorevole Crispi avesse letto il mio rapporto avrebbe visto che io ho consacrato molte pagine per dimostrare come questa misura della preventiva denuncia fosse illiberale, e tale che non si doveva ammettere. Si è la Commissione che ciò propose. Io sostenni che noi abbiamo il diritto di emendare, che non si debbano accettare le leggi quali sono proposte; e stia sicuro l'onorevole Crispi che quando egli proporrà l'abolizione dell'articolo proposto dalla Commissione, io cercherò di aiutarlo con tutte le mie forze quantunque assai deboli.

PRESIDENTE. Il deputato Bon-Compagni ha la parola.

BON-COMPAGNI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Borgatti.

BORGATTI. Io appartengo alla maggioranza della Commissione, e siccome a difesa del suo sistema parlò già ieri, colla usata sua abilità, l'onorevole mio amico Torrigiani, e parlerà poi nel senso stesso, ed assai meglio di me, l'onorevole relatore, così io cedo il mio turno all'onorevole Rattazzi, il quale appartiene alla

minoranza della Commissione. Prego però l'onorevole presidente di volermi conservare la parola sull'articolo 1° o sopra il 2° del progetto ministeriale relativo alle circoscrizioni per fare alcune dichiarazioni anche a giustificazione del mio voto.

PRESIDENTE. Il deputato Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. La minoranza della Commissione non ha ancora neppur detto una parola, e mi pare conveniente che la Camera mi conceda pochi istanti per spiegare quale ne sia stato il contegno.

Io dichiaro anzitutto che, disposto come sono a proporre all'idea di unificazione qualunque altra considerazione, non ho dissentito nel seno della Commissione, come non dissentito in ora, di accettare qualunque mezzo che ci possa condurre a questo risultato. Ma nelle condizioni attuali quale sarà il mezzo più opportuno?

Alla Commissione si presentavano due sistemi: si discuteva, cioè, se convenisse meglio concedere al Governo la facoltà che egli aveva chiesta di modificare i progetti di legge stati già sottoposti alle deliberazioni del Parlamento, oppure se la Commissione stessa dovesse esaminare e modificare questi progetti, e presentarli alla Camera perchè essa li approvasse senza discussione e senza emendamenti. Io ho inclinato nell'idea che si dovessero piuttosto concedere al Ministero le facoltà straordinarie da esso domandate, ed a questa idea si accostarono due de'miei colleghi.

Le considerazioni che c'indussero a dare la preferenza a questo sistema sono semplicissime. Ci parve che quando la Camera si occupa della formazione di una legge, debba occuparsene in modo che corrisponda alla sua istituzione, nel modo che è prescritto dallo Statuto, poichè è in questa guisa soltanto che una legge può uscire, dalle deliberazioni della Camera, perfetta, quale la nazione ha diritto di attenderla.

Le disposizioni contenute nello Statuto le quali stabiliscono le forme con cui una legge deve essere discussa e votata dalla Camera sono appunto introdotte perchè si abbia una garanzia che la legge presenterà tutte quelle condizioni che la rendano accetta al paese, ne soddisfi gl'interessi e non ne offenda i diritti. Se si abbandona questa via, se si abbandona la discussione, se si manomettono quelle forme che lo Statuto sancisce, si corre un gravissimo pericolo, il pericolo che la legge quale viene approvata dalla Camera non sia quale debbe essere, racchiuda difetti gravissimi, urti le aspirazioni nazionali e ferisca importanti interessi.

Ora, quale, o signori, sarà la conseguenza avverandosi questo inconveniente? La conseguenza sarà che se la legge è male ordinata e solleva dei richiami, l'istituzione stessa ne scapiterà, ed il rispetto dovuto al Parlamento rimarrà compromesso.

All'opposto, signori, se per una riforma necessaria, per un bisogno urgentissimo non ha la Camera il tempo sufficiente a ordinare la legge come deve essere ordinata, e ne affida al Ministero la formazione, lo scredito non cadrà sul Parlamento, cadrà piuttosto sul ministro

da cui verrà pubblicata la legge, o, se vuolsi, anche sul Ministero. Ma in questo senso l'inconveniente non è grave, perchè, non essendo il Ministero quegli che a tenore delle nostre istituzioni deve ordinariamente formare le leggi, le istituzioni nostre rimarranno sempre salve ed illese, quand'anche le leggi così pubblicate non riescano perfette e possano dar luogo a richiami e doglianze.

Ma c'è un altro pericolo, signori. Quando si scelga la via che ha creduto la maggioranza della Commissione di approvare, l'inconveniente è questo: che si viene a privare la minoranza di un diritto che lo Statuto le concede, quello cioè di discutere le disposizioni che si contengono nella legge e di proporre quegli emendamenti ch'essa crede opportuni.

Mi si dirà che c'è del pari inconveniente quando si prenda il partito di dare una facoltà straordinaria al Ministero, poichè è sempre la maggioranza che concede questa facoltà e la minoranza deve subirne la legge.

Ma, signori, l'inconveniente che si verifica nel caso in cui si concedono i pieni poteri è molto meno pericoloso dell'altro, poichè, se la maggioranza si mette sulla via d'imporre che si debbano fare le leggi senza discuterle, senza dare alla minoranza la facoltà di fare emendamenti, facilmente essa sarà indotta a proseguire lo stesso cammino. E questo sarebbe un precedente che potrebbe compromettere la verità e la sincerità del sistema parlamentare. Invece il pericolo di vedere troppo facile la Camera a concedere poteri straordinari al Ministero non è molto grande. Non è invero molto a temersi che la maggioranza voglia troppo facilmente, e senza che una suprema necessità imperiosamente così lo richieda, voglia, dico, spogliare se stessa di quella facoltà che essa ha e che ha interesse grandissimo di conservare. Invece nell'altro sistema, siccome la maggioranza esercita interamente la sua facoltà, e spoglia soltanto la minoranza di quel diritto che pure lo Statuto le concede, è manifesto che il pericolo di trascendere si presenta assai più grande.

Io quindi, nel bivio tra il concedere la facoltà al Ministero di fare egli stesso le leggi, oppure di lasciare che sia la maggioranza che s'imponga alla minoranza, ordinando le leggi in quella forma che è contraria allo Statuto, accetto piuttosto il primo che il secondo partito.

Di più c'era un'altra considerazione, una considerazione politica la quale mi pareva che nelle condizioni particolari in cui versiamo, consigliasse di dare al Ministero la facoltà che aveva domandata. È invero agevole persuadersi che nelle circostanze eccezionali in cui il paese si trova, nel bisogno sommo in cui ha il potere d'avere una grande forza, si presentasse come un atto sommamente opportuno che il Parlamento dimostrasse piena fiducia nel Governo coll'aderire alla di lui proposta e conferisse così quella forza che gli è necessaria per superare le grandi difficoltà che rimangono a vincere e a togliere di mezzo tutti gli ostacoli dai quali è circondato.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Io non credo che possa considerarsi come atto di sfiducia, quand'anche non si conceda questa facoltà straordinaria, perchè certo non ci è nessun Ministero il quale abbia diritto di chiedere questo al Parlamento; non è un atto di sfiducia, lo ripeto, il non concederla, ma certo sarebbe stato un atto di gran fiducia il fargliene la concessione, ed era perciò non lasciare sfuggire l'occasione favorevole che si porgeva di dargliela, quando d'altra parte ciò era pure richiesto dalla strettezza del tempo e dal bisogno dell'unificazione. Ma comunque sia, la maggioranza ha tenuto un'altra via, e la minoranza ha dovuto seguirla nella via che essa aveva creduto più opportuna.

Si presentavano allora alle deliberazioni nostre due altri partiti per raggiungere l'intento dell'unificazione amministrativa: cioè, o quello di prendere i progetti di legge tutti quali erano usciti dalle Commissioni della Camera, oppure di esaminare se non fosse stato più conveniente di attenersi alle leggi che esistevano, introducendo soltanto quelle modificazioni che parevano le più urgenti, e potevano essere più vivamente richieste dai bisogni del paese. In sul principio, la Commissione, senza però prendere una positiva deliberazione, pareva inclinata a non attenersi strettamente ai progetti ch'erano stati elaborati nel seno della Commissione, e desiderando di conoscere se ci fosse mezzo di modificare questi progetti, d'accordo colle altre Commissioni, s'era rivolta ai relatori nominati dalle Commissioni stesse, e specialmente a quelli che esaminarono i più importanti, come sono i progetti della legge comunale e provinciale e della sicurezza pubblica. In questo pensiero li pregò d'intervenire nel suo seno onde seco loro concertarsi.

Si arrese all'invito il deputato Bon-Compagni, il quale è relatore sul progetto di legge per l'amministrazione comunale e provinciale, ed egli dichiarò immediatamente, non come relatore della Commissione, ma per le sue convinzioni personali, non avrebbe avuto alcuna difficoltà di riconoscere che si poteva e che anzi, se ben ricordo, era opportuno modificare questo progetto in alcuni punti. E se male non mi ricordo egli ha specialmente indicato, come meritevoli di essere modificati, due punti, quello che concerne le Deputazioni provinciali, e l'altro che riflette l'istruzione secondaria.

Il deputato Bon-Compagni con quella buona fede che lo distingue e che mi è grato riconoscere in lui, sebbene sia stato mio avversario, non sempre però molto accorto ed anche qualche volta ingiusto (*Si ride*), con quella buona fede, dico, che nessuno gli nega, dichiarò che sebbene le modificazioni proposte dalla Commissione fossero, a suo avviso logiche, e discendessero dai veri principii, riconosceva però che nell'opinione pubblica non erano bene accette e favorevolmente accolte; per la qual cosa egli stimava miglior consiglio l'abbandonare queste modificazioni e di attenersi invece in questa parte al testo della legge del 1859.

Fatta questa dichiarazione egli si riservò di parlarne

nel seno della Commissione particolarmente incaricata dell'esame di questa legge.

Infatti, ebbe la compiacenza di portarsi nel seno di questa Commissione e di sottoporle il quesito che gli era stato indicato. Ma, come egli ebbe in appresso a riferire, la Commissione stessa, mentre comprendeva essa pure, che forse vi potevano essere considerazioni da consigliare un mutamento nelle prime sue deliberazioni, soggiungeva però, sembrarle che il suo ufficio fosse compiuto, e non le paresse quindi opportuno ritoccare il suo lavoro, salvo alla Commissione nostra di proporre essa stessa, se lo credeva, quelle modificazioni che si riputassero convenienti.

A fronte di questa dichiarazione si dovè discutere nel seno della nostra Commissione se convenisse stare al testo della legge del 1859 oppure strettamente e puramente al testo delle modificazioni proposte dall'altra Commissione.

Noti però la Camera che, quando si parlava di stare al testo della legge del 1859, anche coloro che preferivano questo testo, come era la Minoranza alla quale appartenevano anche gli onorevoli Cordova, Mordini, anche costoro, dico, riconoscevano che alcune modificazioni si potevano e si dovevano introdurre al testo della legge del 1859. E qui colgo di buon grado questa favorevole occasione per rispondere a ciò che diceva l'onorevole Torrigiani. Egli richiamando alcune parole da me dette in altra discussione, osservò che io stesso aveva riconosciuto come la legge del 1859, essendo troppo accentratrice, e quindi poco conforme al genio italiano, fossero necessarie alcune modificazioni. Ciò è vero, signori, ed appunto perchè riconosceva che la legge del 1859, in alcune parti accentrava di troppo, mentre nel seno della Commissione insisteva onde il testo del 1859 in massima si mantenesse, ossia fosse preso come punto di partenza per le modificazioni, io stesso sosteneva che in alcuni punti dovesse modificarsi, e modificarsi specialmente nella parte che concerneva la costituzione della provincia. Io medesimo era d'avviso, e lo era meco la Minoranza, che la legge del 1859 non aveva stabilito la provincia nel modo in cui doveva essere razionalmente costituita, principalmente per la parte che riguardava le strade ed altre opere pubbliche.

La Camera mi permetta, innanzi tutto, di toccare sommariamente sopra questo argomento le ragioni che mi costrinsero nel 1859 ad ordinare la provincia nel modo col quale si scorge costituita dalla legge pubblicata in quell'anno.

Si è sempre censurata questa legge come una legge di origine piemontese, come una legge che il Piemonte aveva voluto imporre ed estendere a tutta l'Italia; ed è sotto questo aspetto che la medesima fu particolarmente soggetta alle più gravi censure.

Ma, signori, la verità vuole si dica apertamente, che nulla vi ha di più ingiusto che un simile rimprovero.

Precisamente nella parte contro cui furono rivolti i

più vivi richiami, nella parte ove le censure hanno il più vero, il più sodo fondamento, voglio dire là dove si contiene l'ordinamento delle provincie, la legge del 1859 non è per nulla una legge d'origine piemontese. Essa invece in questa parte non è nè più, nè meno che la riproduzione dell'antica legge lombarda; la provincia tal quale si vede ordinata dalla legge del 1859 è interamente modellata secondo la forma delle provincie della Lombardia. Se quindi in ciò si dovette prendere un provvedimento non conforme all'indole delle provincie italiane, questo provvedimento non deve attribuirsi alle leggi ed alle tradizioni del Piemonte, là dove le provincie ebbero sempre un'autonomia propria, ed una solida costituzione, ma sibbene alle leggi che imperavano in Lombardia. Ma per qual motivo nel 1859 si diede la preferenza al sistema di queste leggi? la ragione è facile a spiegarsi, sol che si richiamino le circostanze del tempo in cui si dovette pubblicare la legge del 1859.

Allora, o signori, volendosi fare l'unificazione per tutte le antiche e nuove provincie del regno, si era in questo bivio di introdurre nelle provincie lombarde il sistema piemontese dando all'ente provinciale una solida e robusta costituzione, od applicare anche alle provincie antiche il sistema lombardo, vale a dire togliendo a quest'ente una grandissima parte delle proprie e naturali sue attribuzioni. Se in questo bivio io fossi stato perfettamente libero di scegliere quel partito che mi pareva il più razionale e più opportuno, io avrei prescelto, lo dico sinceramente, quello che era conforme al sistema piemontese, a quel sistema che attribuiva alle provincie una soda istituzione, ed un'autonomia propria. Ma per accostarsi a questo partito s'incontrava una grave ed insuperabile difficoltà. E per vero onde raggiungere un simile intento si doveva necessariamente ordinare che anche le provincie lombarde dovessero sopportare le spese per la strade, opere pubbliche e tutti gli altri carichi, senza i quali la provincia non può considerarsi solidamente costituita, le quali spese ed i quali carichi erano per l'addietro in Lombardia sopportati dal Governo mercè le imposte che si riscuotevano dal medesimo in quelle provincie.

Una ragione quindi di assoluta giustizia rigorosamente voleva che la Lombardia non venisse assoggettata a questo nuovo peso, senza che ad un tempo si toccasse il sistema finanziario ossia senza che si riducesse l'imposta generale pagata allo Stato, si riducesse in proporzione dei nuovi pesi che si venivano in quella guisa ad addossare alle provincie; in caso contrario ognuno scorge che i contribuenti si sarebbero trovati costretti a sopportare un doppio tributo per lo stesso oggetto.

Ora, prima di tutto non parve conveniente far uso dei pieni poteri per modificare l'assetto finanziario; in secondo luogo non sarebbe stato assolutamente fattibile, massime nella ristrettezza del tempo, conoscere quale e quanta fosse la somma corrispondente all'agravio per

quelle opere e relativi carichi. Quindi non era nemmeno possibile stabilire una norma di equa riduzione dell'imposta a pro dello Stato senzachè la Lombardia si fosse doluta e giustamente doluta dei nuovi oneri che venivano ad imporsele colla nuova costituzione delle sue provincie.

Nel fermo proposito pertanto di evitare qualsiasi ingiustizia e qualsiasi ragione di giusto e fondato richiamo, non rimaneva più altro partito tranne quello di accettare il sistema lombardo, ossia di ordinare le provincie nel modo stesso e secondo i principii che si erano introdotti in Lombardia: ed è appunto a questa necessità, che ha dovuto piegarsi la legge del 1859: è a questa necessità, che si deve attribuire l'ordinamento dell'ente provinciale tal quale è costituito dalla legge stessa.

Ma ora che questa difficoltà delle finanze è tolta di mezzo perchè l'uniformità è già introdotta in tutte le provincie, ora che sono cessate tutte le difficoltà che in allora ci premevano, io conosco che realmente si deve dare alla provincia una forza maggiore, una maggiore autonomia. Con questo convincimento io non ebbi alcuna difficoltà a dichiarare nel seno della Commissione che aderiva perfettamente a far cessare la disposizione dell'articolo 241, ossia quella disposizione che più direttamente concerne l'ordinamento dell'ente provinciale. E tanto più di buon grado aderivo a fare scomparire questo articolo in quanto che il medesimo non era stato esteso a tutte le altre parti d'Italia: è noto invero che là ove si era pubblicata posteriormente la legge del 1859, tuttavia non si era modificata la disposizione dell'articolo 241, mi pareva quindi che si potesse approvare la legge del 1859, in modo però che si togliesse l'articolo 241, e si ordinassero le altre disposizioni in guisa che le medesime si potessero conciliare con quest'abrogazione.

Questo era il sistema che veniva nel seno della Commissione propugnato da me e dalla minoranza. Comunque poi si voleva da essa ad ogni patto, e più vivamente s'insisteva affinchè venissero conservate alle Deputazioni provinciali quelle attribuzioni che loro sono conferite della legge del 1859 senza che venissero a soffrire la menoma diminuzione.

La Minoranza si mostrava convinta che fosse un passo retrogrado togliere in tutto od in parte questa tutela alle Deputazioni provinciali per assegnarla ai prefetti. Opinava di più che fosse un passo il quale, invece di condurre a quel discentramento che, sebbene di continuo sia nella bocca di tutti, tuttavia non viene mai applicato, fosse un vero passo verso un maggiore accentramento.

Qui, signori, non conviene che si equivochi nei termini, e si falsino le idee equivocando nelle parole. A parer mio, e secondo i veri principii, è incontestabile che sempre quando si toglie un'attribuzione all'autorità locale, che ha la sua origine nell'elemento elettivo, per assegnarla all'autorità governativa, sia questa la centrale o risieda in una data località, la quale

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

però sempre dipende dalla centrale, sempre quando, dico, si provvede in questo, non si discentra, ma si accentra.

Non monta, ripeto, che le attribuzioni si abbiano ad esercitare dalle autorità locali, perchè, essendo queste governative, dipendono necessariamente dall'autorità centrale, e s'incontra sempre il più pretto ed il più deciso accentramento.

Ora è manifesto che le modificazioni le quali mirano a privare le Deputazioni provinciali di alcune attribuzioni per investire il prefetto vengono necessariamente a spogliare l'elemento elettivo di quei diritti che la legge del 1859 gli conferiva per darli all'elemento governativo; quindi costituiscono incontestabilmente un provvedimento che conduce all'accentramento anziché al discentramento.

Sono queste le considerazioni principali che inducivano la minoranza ad insistere affinché in questa parte le disposizioni del 1859 fossero mantenute e non vi si introducesse alcuna modificazione.

Possono quindi gli onorevoli Mellana, Depretis e Castagnola facilmente persuadersi che le loro osservazioni sopra questo argomento corrispondono perfettamente alle idee che erano state espresse nel seno della Commissione della minoranza. Ma la maggioranza ha opinato altrimenti. Ora, dovrà ella, la minoranza, dovrà opporsi alle deliberazioni dalla maggioranza della Commissione, perchè le sue opinioni in questa parte non prevalsero, dovrà, dico, respingere la legge? A noi così non parve.

Respinta la legge, non si avrebbe quell'unificazione la quale sta principalmente a cuore di tutti, ed è pure vivamente desiderata dalla minoranza.

La minoranza fece ogni sforzo per far prevalere la sua opinione nel senso che le pareva il più liberale e più conforme al voto del paese: ma dal momento che la maggioranza entrò in un ordine d'idee diverso, siccome il voto predominante, lo scopo precipuo era di raggiungere l'unificazione in tutte le provincie del regno, la minoranza piegò il capo, pospose le sue convinzioni su quei punti, ed accettò l'insieme del progetto, sperando però che col tempo i difetti di questa nuova legge e delle modificazioni introdotte saranno conosciuti, ed il nuovo Parlamento verrà certo a riformarla.

Procedendo in simil guisa essa è convinta di rendere un omaggio a quel sentimento che è presso di noi tutti che prima d'ogni cosa conviene unificare.

Quando pertanto non vi sia altro mezzo per giungere prontamente a questo risultato, salvo quello di accettare la legge quale fu dalla maggioranza della Commissione proposta, la minoranza si rassegna ad accettare la legge nei termini stessi, disposta però ad aderire a quei temperamenti che la Camera fosse per approvare, e che mirassero a modificare questa proposta nel senso delle idee da lei propugnate nel seno della Commissione.

E confido del pari che, laddove questi temperamenti

fossero respinti, la Camera vorrà non di meno accettare la legge coi difetti suoi, perchè questi difetti, per quanto siano gravi e sensibili, non possono essere sufficienti, perchè il desiderio di farli sparire abbia a ritardare il soddisfacimento di uno dei più grandi e più vitali bisogni del regno d'Italia, il bisogno di rendere uniforme ovunque l'amministrazione dello Stato. (*Bene!*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Vi sarebbero ancora iscritti due oratori, Viora e Mordini; però, essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, la chiusura della discussione è respinta.)

Ora la parola spetterebbe al deputato Viora, ma non essendo presente, ha facoltà di parlare il deputato Mordini.

MORDINI. Signori, io non stancherò la Camera.

A chi domandasse se le leggi sono ottime nel mondo, la risposta sarebbe ovvia: sarebbe risposta assolutamente negativa.

A chi domandasse se tutte sono egualmente buone le leggi che furono discusse e votate da questo Parlamento stesso, e tutte egualmente buone le parti di una legge qualunque discussa qui pure e votata, io mi periterei a rispondere affermativamente. Ora non è meraviglia che in un complesso di leggi che vi presentano 832 articoli si possa trovar da dire e ridire. È aperto un vastissimo campo all'analisi critica.

Io propendo, con molti degli onorevoli preopinanti, nel credere difettose in più d'una parte queste leggi, e per esempio, quanto alla legge comunale e provinciale, confermando le cose dette dall'onorevole Rattazzi, non posso menar buono che la tutela dei comuni sia demandata ai prefetti.

Non è per questo che se io non credo buona la legge comunale e provinciale, secondo la relazione Bon-Compagni, ritenga invece buona quella del 1859.

No, signori, io ritengo che il comune e la provincia dovrebbero essere due enti amministrativi indipendenti e che quanto all'organizzazione e quanto alle attribuzioni dovrebbero essere regolati secondo i principii che già furono svolti dagli onorevoli miei amici e colleghi di sinistra Cadolini e Brunetti quando si discusse in questa Camera sulle modificazioni presentate dall'onorevole Peruzzi.

Io non credo, per esempio, che sia necessario un Consiglio di Stato, quantunque il Parlamento si onori di contare fra i suoi membri alcuni onorandi uomini che appartengono a quel consesso, e per quanto in ispecie la Commissione ascrive a suo vanto di avere fra i suoi uno degli uomini d'ingegno più eletto e di più vasta erudizione ch'è pur consigliere di Stato.

Io non consento nei principii che informano la legge sulla sanità e nemmeno in molte delle disposizioni contenute nelle leggi sulla sicurezza pubblica, sul contenuto amministrativo e sulle opere pubbliche.

Ma se io mi sono indotto ad accettare questo insieme di leggi che d'altronde considero come un progresso, egli è nel concetto di unificare la legislazione amministrativa e le imposte, e nel concetto altresì di procacciare un sollievo finanziario allo Stato.

Se la rivoluzione italiana avesse preso un corso differente da quello che fu costretta seguire, io avrei lasciata da parte la unificazione delle leggi per qualche cosa da me reputata più importante; ma dappoiché il conseguimento della nostra unità non si è potuto, nè pare che per forza di circostanze indipendenti dalla volontà della Opposizione possa ottenersi così presto come era sperabile nel 1860, io credo sia oggi debito nostro il dare ogni opera per giungere il più sollecitamente possibile all'unificazione legislativa.

Contro questo complesso di leggi è stata scagliata la taccia d'incostituzionalità. L'accusa io la riconosco rivolta anche a me per ciò che si riferisce al modo adottato dalla Commissione per la presentazione delle presenti leggi e per la discussione; per questo solo. Però mi piace fare due osservazioni: la prima sta nel ricordare quanto disse ieri l'onorevole presidente che in questa discussione generale, cioè, tutti i nostri colleghi hanno oggi facoltà di poter discutere sopra qualunque articolo essi scelgano delle sei leggi; la seconda osservazione è, che quando si tratta di disposizioni statutarie conviene fare una distinzione fra ciò che è sostanziale e ciò che è formale e, per così dire, regolamentare.

Alcuni fra i nostri colleghi che si sono fatti scudo di questa incostituzionalità per combattere la Commissione, vi hanno poi proposto di applicare alla Toscana la legge del 1859 e quella sulla sicurezza pubblica. Io potrei fare il quesito se anche per queste leggi stesse non vi sarebbe da muovere lo stesso rimprovero che si fa alla legge proposta dalla Commissione, e se non sarebbe necessaria anche per esse la discussione articolo per articolo. Io mi ricordo molto bene che quando fu discusso sulle modificazioni alla legge comunale e provinciale presentate dall'onorevole Peruzzi, sorse dai banchi del centro sinistro un onorevole deputato a sostenere che la proposta dell'onorevole Macchi, il quale allora con un ordine del giorno faceva la stessa mozione che fa oggi l'onorevole mio amico Crispi, non poteva essere adottata dalla Camera, in quanto che si sarebbe richiesta una discussione articolo per articolo. E difatti queste del 1859 sono leggi nuove per la Toscana. Oltre di che si vuol tener conto eziandio che le leggi del 1859 furono pubblicate durante i pieni poteri; laonde si potrebbe far plausibilmente la questione, se quei pieni poteri fossero accordati al solo scopo della guerra, oppure anche a quello di rinnovare la legislazione.

Alcuni altri parlando dell'incostituzionalità ha esclamato: ma inorridite! anche Leopoldo di Lorena sospese lo Statuto toscano, se non che la sospensione diventò poi abolizione.

Senza ricorrere a tempi che già possiamo chiamare antichi, io credo che ne verrebbe dato trovare esempi

recenti di poteri esecutivi in Stati costituzionali i quali hanno sospeso e violato la legge fondamentale.

Ma bisogna far gran differenza tra una incostituzionalità che si commetta dal potere esecutivo ed una modificazione che si faccia alla legge costituzionale in forza del concorso dei tre poteri dello Stato. Io ho sostenuto in altra occasione questa dottrina, che i tre poteri posano, quando il vogliono, modificare lo Statuto. Se, per esempio, noi avessimo ancora campo di discutere la legge per l'abolizione delle corporazioni religiose, non mancherebbe certo l'onorevole D'Ondes di venire a dirci che si tratta d'una violazione dello statuto col manomettere la proprietà di quelle corporazioni. Se si trattasse, per esempio, di chiedere alla Camera una modificazione alla legge elettorale, per la quale modificazione fosse poi necessario un mutamento di qualche disposizione statutaria, non mancherebbe certo chi sorgerebbe a dire: ma in questo modo voi violate lo Statuto. E che perciò? Chi crederebbe che realmente sarebbe violato lo Statuto quando le due proposte avessero la fortuna d'essere adottate e sancite dai legittimi poteri dello Stato?

Io credo anzi che questa dottrina sia in fondo la vera ancora di salute per gli Stati costituzionali, perocchè se voi togliete il rimedio della revisione pacifica e legale, si rende pur troppo possibile lo andare incontro a casi tali dai quali poi non sia più dato uscire se non per forza di collisioni sanguinose. E questa che ripone nell'autorità legislativa così ampi poteri è la dottrina, io credo, che ha tanto contribuito alla grandezza dell'Inghilterra e alla solidità delle sue istituzioni. Per lo che quando qui mi si parla di violazione statutaria, io mi permetto di citare uno fra i tanti esempi che presenta la storia inglese, ed è questo:

Voi sapete come quel popolo sia *ab antiquo* affezionato alla libertà individuale; come nella Magna Carta fin dal 1215 sia stato scritto che si considera come arbitrario e come illegale qualunque arresto non operato secondo le forme volute dalla legge; voi sapete come tutte le dinastie che si succedono dai Plantageneti fino agli Stuardi manomettessero sempre questo diritto così caro agli inglesi, e ricordate come nell'atto del 1640 intitolato *Petizione dei diritti* si venisse a confermare anco una volta nel modo più solenne quella preziosa guarentigia. Non bastò; cosicché di fronte a nuovi soprusi, nel 1779, se non erro, fu pubblicato l'*Habeas corpus*, il quale tornò a proclamare le guarentigie accordate fino a quel tempo. Ebbene questo diritto più di una volta è stato da quell'epoca in poi sospeso nella costituzionale Inghilterra quando il Parlamento lo ha creduto necessario. Ora, se noi, di fronte a tanta strettezza di tempo, e a circostanze imperiose tanto, se noi forti anche di qualche esempio registrato negli annali del Parlamento subalpino, se dopo una discussione generale amplissima durante la quale ciascun deputato è stato padrone di parlare e di discutere sopra qualunque articolo, se dopo tutto ciò, dico, noi veniamo ad una votazione per *si* e per *no*, io non credo si possa rite-

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

nere farsi da noi cosa incostituzionale, e porsi in essere un precedente pernicioso per la libertà del nostro paese.

Un'altra obiezione ho sentita muovere, ed è questa: ma perchè dobbiamo noi adesso venir fuori con tal fascio di leggi? Perchè dobbiamo assumerci noi la responsabilità sì grave di dare al paese leggi nuove in un momento in cui la Camera è ormai logora e sfnita?

Signori, io sono della minoranza, e a lei mi onoro appartenere, ho combattuto e combatterò la maggioranza, ma quando io parlo della Camera in genere faccio astrazione da maggioranza e da minoranza, e veggio anzitutto un ente morale in cui è compresa tanto la maggioranza quanto la minoranza, un ente della stima della riputazione, del decoro del quale debb'essere tanto tenera la maggioranza quanto la minoranza. (*Bene! a destra*)

Io credo che oggi, vicini appunto a terminare la nostra carriera, noi dobbiamo essere più che mai concordi perchè la fine riesca decorosa per tutti e pel nostro paese. (*Benissimo!*)

È per queste ragioni che io non accetto, anzi respingo con tutte le forze quest'accusa che viene lanciata di sfinimento. Quando si andasse anzi al vero midollo della cosa, io oso dire che questa Camera, per quanto numerose sieno le critiche e le censure, e molte pur vere, che a lei si possono muovere, non ha dato certamente prova, da qualche mese a questa parte, di sfinimento, ma si di non poca vitalità. Se non che ella ha bisogno ancora, non ci ha dubbio, di molta vitalità, ed io desidero grandemente che in virtù di forti risoluzioni si prepari a superare, occorrendo, qualunque sorta di ostacoli e a discutere la legge sull'abolizione delle corporazioni religiose, perchè credo che la votazione di questa legge, tanto aspettata e tanto desiderata, possa essere il vero suggello onorevole della presente legislatura, ed è bene, o signori, augurare un tanto risultato.

Ci ha poi un fatto del quale intanto io voglio e voi pure vorrete tener conto, ed è questo che con rara unanimità la Camera nei partiti resi negli ufzi, partiti che sono a così dire forieri delle deliberazioni pubbliche, ha votato, e per l'abolizione della pena di morte, e per l'abolizione delle corporazioni religiose.

Queste brevi osservazioni mi premeva fare per la parte che io ho presa nella Commissione chiamata dalla Camera ad occuparsi e riferire sulla unificazione amministrativa del regno d'Italia.

Io non mi addentrerò in un esame più particolareggiato, perchè l'onorevole relatore colla sua consueta lucidità di esposizione e saviezza di concetto saprà fare risultare il merito dei lavori della Commissione.

Ma, lo ripeto, a me stava a cuore che la Camera conoscesse, e il paese con precisione potesse distinguere i motivi pei quali io, deputato della opposizione, mi sono associato ad un lavoro, che fu già e potrà essere nuovamente combattuto da una parte di quella minoranza, cui ho l'onore di appartenere.

PRESIDENTE. Non essendovi più altro oratore

iscritto tranne il deputato Viora, che in questo momento non veggio presente, la discussione, ove non siavi opposizione, s'intenderà chiusa.

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MELLANA. Faccio osservare al signor presidente che essendo io iscritto non avrei bisogno di dire su che cosa intendo parlare, poichè la Camera ha dichiarato che la discussione non è chiusa.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Mellana, spieghiamoci bene.

Ho detto nella tornata in cui si incominciò la discussione sul presente disegno di legge, che non avrei dato la parola ad alcuno per parlare la seconda volta, tranne i casi di fatto personale o di spiegazioni a darsi su qualche discorso non bene inteso, a meno che la Camera, da me in ogni occorrenza interrogata, avesse altrimenti deliberato.

L'onorevole Mellana, dopo il suo primo discorso, ha chiesto nuovamente la parola, ed io, com'era mio dovere, l'ho iscritto. Ora però interrogherò la Camera se intenda di dare, per la seconda volta, la facoltà di parlare al deputato Mellana.

MELLANA. Prego il signor presidente di sospendere questa votazione, alla quale potrei oppormi, senza tema di essere disdetto dalla Camera.

Ho chiesto di parlare, non per valermi del diritto di discutere, poichè conosco anch'io le condizioni in cui si trova la Camera, ma ho domandato la parola per riservarmi di fare una proposta, perchè non vorrei che questa facoltà mi fosse tolta, appena che fosse pronunziata dal signor presidente la formola: la discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Allora faccia subito la proposta che intende presentare, perchè non essendoci più oratori iscritti o che abbiano domandato la parola, a momenti io pronuncierò la formola: la discussione è chiusa. (*Bene! — Ilarità*)

MELLANA. Proporrei prima che agli articoli 91, 92 e 93 della legge provinciale e comunale si sostituiscano gli articoli 88, 89 e 90 della legge 23 ottobre 1859, aggiungendo al detto articolo 90 le disposizioni contenute ai numeri 10 e 11 dell'articolo 93 del progetto secondo.

RATTAZZI. Queste modificazioni le potrà proporre sull'articolo, ora siamo nella discussione generale.

MELLANA. Allora io non ho difficoltà alcuna di riservare le mie proposte ed il loro sviluppo al punto indicato dall'onorevole Rattazzi; ma esplicitamente mi riservo il diritto di propor questi emendamenti e svilupparli.

PRESIDENTE. Mi si perdoni! Non siamo d'accordo.

Ieri io ho dichiarato alla Camera il seguente sistema: che nella discussione generale gli oratori avrebbero potuto estendersi anche al di là dei principii generali e fare osservazioni che toccassero ai singoli articoli degli allegati.

Questo ho detto di più:

Che sarebbe fatta loro facoltà di presentare proposte, quando pur le medesime tendessero a modificare questo o quest'altro degli articoli stessi degli allegati.

Finalmente :

Che prima che si venisse alla discussione degli articoli componenti lo schema di legge, avrei interrogata la Camera su quelle proposte, per modo che, se la Camera le respingesse, gli allegati sarebbero come li aveva la Commissione proposti; se le accettasse, allora sarebbonsi inviate alla Commissione, ed essa avrebbe poi modificato il suo lavoro e quindi i suoi progetti in quella parte, a cui le medesime si riferivano.

La Camera assentì tacitamente a questo mio sistema. Quindi io in conformità del medesimo consentii che l'onorevole Mellana proponesse e svolgesse le sue modificazioni ai vari articoli degli allegati, come consento che ora le presenti e le deponga al banco della Presidenza.

Perciò, quando la discussione sia chiusa, e prima di passare alla discussione dei tre articoli componenti lo schema di legge, io interrogherò la Camera sulle varie proposte che si sono fatte, così su quella Valerio, su quella Cocco, su quella Leopardi, e su quella Mellana.

Questo è il concetto che ieri aveva proposto e che la Camera ha accettato, a quanto mi parve, siccome il miglior mezzo per giungere, il più presto possibile ed anche colla maggiore regolarità nelle presenti circostanze possibile, allo scopo proposto.

Pertanto, se non vi sono altre obiezioni, se l'onorevole Rattazzi non insiste, io prego l'onorevole Mellana ad indicare le sue modificazioni, a formulare la sua proposta.

Io la metterò ai voti in complesso, quali e quanti sieno gli articoli di cui si componga, come farò delle altre tutte summentovate e d'ogni altra che si presenti prima che la discussione sia chiusa. Ove la Camera le accetti, la Commissione modificherà a secondo di esse i suoi temi.

Ciò è quanto dissi, ciò è quanto farei.

LANZA, *ministro per l'interno*. Io intendo soltanto di fare una osservazione.

Se non vado errato, mi pare che fra le varie proposte che vennero presentate ve ne abbia una la quale dovrebbe forse avere la precedenza e su cui sarebbe d'uopo deliberare prima di tutte le altre.

Se ben mi sovvengo, gli onorevoli Boggio e Rattazzi hanno proposto di sostituire al progetto ed al sistema della Commissione un altro progetto ed un altro sistema, quello cioè di autorizzare il Governo a promulgare queste leggi, ed anche di dargli la facoltà di modificarle.

PRESIDENTE. La proposta Boggio riguarda l'articolo unico del progetto della Commissione, ossia è un emendamento di esso.

LANZA, *ministro per l'interno*. Mi permetta, mi lasci finire il periodo. Io sento altamente la necessità di non fare parole inutili; ma credo di poter intrattenere brevemente la Camera sopra una questione d'ordine,

la quale, a parer mio, potrà abbreviare di molto la discussione, e far guadagnare del tempo.

Dunque a me pare che, se si ammette ora la discussione sulla proposta Mellana, con cui si vuole modificare la legge, è naturale che resta pregiudicata quella messa dinanzi dagli onorevoli Boggio e Rattazzi, che ho poc'anzi accennata. Qualora questa prevalesse gli emendamenti diventerebbero inutili. È in questo senso che io intesi discorrere sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Veggo che non sono stato compreso; forse non mi sono spiegato abbastanza chiaramente, mi spiegherò meglio.

L'onorevole deputato Boggio ha proposto un emendamento all'articolo unico del progetto della Commissione, col quale propone di dare al Governo del Re la facoltà di introdurre nelle leggi proposte tutte quelle modificazioni ch'egli creda convenienti ed opportune. Ora, ciò non avrebbe propriamente a fare col metodo puramente di forma, col modo di deliberare da me indicato.

Intanto, come già dissi, gli onorevoli Valerio, Mellana, Leopardi e Cocco hanno fatto delle proposte che toccano gli allegati; or le medesime, secondo il mio sistema, sarebbero messe ai voti nell'intervallo tra la chiusura della discussione generale e la discussione degli articoli, e rimarrebbe inteso che, ove la Camera le accettasse, la Commissione vi si deve uniformare e deve conseguentemente accomodare ad esse il suo lavoro.

Ma ciò non tocca per nulla la questione dei poteri da accordarsi al Governo, non tocca per nulla la questione sollevata dall'emendamento Boggio, o per lo meno intenderei, che qual fosse l'esito della votazione sulle proposte Valerio, Mellana, e simili, intese a modificare il lavoro della Commissione, la medesima rimanesse intatta.

Quindi io pregherei che si caminasse in questa via perchè mi pare evidente che se la Camera non accettasse quelle proposte, non è più il caso di parlare; se le accettasse, la Commissione si uniformerà alla volontà della Camera, modificando gli articoli a cui le proposte medesime si riferiscono. Mi pare insomma che per questa via si raggiungerà lo scopo a cui aspiriamo.

BERTEA. Vorrei unicamente far osservare al signor presidente che quando venisse ammesso uno o più degli emendamenti stati proposti, ci troveremmo in questo conflitto, cioè, che da una parte la Commissione avrebbe il dovere d'innestare nella legge quegli emendamenti, e si renderebbe d'altra parte inconciliabile la proposta di accordare al Governo la facoltà illimitata di pubblicare le leggi colle modificazioni che egli ravvisi migliori.

A mio avviso, prima bisogna che sia definitivamente risolta la questione se debba o no essere al Governo accordata l'indicata facoltà.

Una volta che, secondo il diverso apprezzamento di ciascuno dei deputati, quella facoltà sia accordata od eliminata, allora, o si cesserà da ogni discussione ul-

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

teriore, o si dovrà venire alla seconda proposizione, a quella cioè d'introdurre forzatamente gli emendamenti che la Camera crederà convenienti; e quando poi la Camera non voglia accettare veruno degli emendamenti, allora verremo alla votazione delle leggi, quali sono state presentate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Veramente mi parrebbe che, limitando l'effetto del voto alle pure modificazioni in sé, non sarebbe pregiudicato l'emendamento Boggio.

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola per un richiamo al regolamento. Il regolamento dice che, quando sia chiusa la discussione generale, la Camera delibera se voglia passare alla discussione degli articoli.

Qui noi ci troviamo dinanzi tre sistemi.

Un sistema il quale propone di non discutere l'articolo della Commissione, ma di dare al Governo pieni poteri per promulgare delle leggi.

Un altro sistema che propone di estendere alla Toscana due leggi vigenti.

Il terzo sistema è quello di emendare l'articolo della Commissione, vale a dire scegliere alcuna delle leggi ivi proposte e rigettarne altre, oppure emendare anche ciascuna delle leggi come vorrebbe il deputato Mellana. Ora la Camera dopo chiusa la discussione generale dovrà decidersi. Se passa alla discussione dell'articolo della Commissione, avrà rigettato gli altri due sistemi; se invece non vuol passare alla discussione di quell'articolo, bisognerà che scelga prima uno degli altri due sistemi.

SANGUINETTI. Mi perdoni l'onorevole presidente, ma parmi che non abbia ben compreso la portata della proposta dell'onorevole ministro dell'interno.

L'onorevole signor presidente confonde forse la proposta Boggio coll'articolo 2°; ma altro è la proposta Boggio e Rattazzi, altro è l'articolo 2° della proposta ministeriale.

Nell'articolo 2 si parla di dare al Ministero facoltà circa alle circoscrizioni amministrative, ma la proposta Boggio è una proposta che vuol sostituirsi all'intera proposta della Commissione. La Commissione propone un articolo con cui si approvano delle leggi sotto forma di allegati; l'onorevole Boggio invece propone un articolo con cui si dà facoltà al Governo di pubblicare esso stesso queste leggi, di riordinarle e modificarle a suo modo.

Dunque parmi che la precedenza vuole essere data alla proposta Boggio; noi anzitutto dobbiamo discutere e mettere ai voti se debba essere ammesso il progetto della Commissione, di approvare, cioè in massa, gli allegati, ovvero se dobbiamo ammettere ed approvare la proposta Boggio che è di dare facoltà al Governo.

Se la proposta Boggio non fosse accolta dalla Camera, allora poi verranno l'emendamento Mellana e tutti gli altri emendamenti che si vorranno proporre all'articolo della Commissione.

Ma intanto parmi che per seguire il regolamento noi

dobbiamo innanzitutto chiudere la discussione generale, quindi venire ai voti sulla proposta Boggio, e dopo ammettere ed accettare la discussione sugli emendamenti che saranno proposti all'articolo della Commissione.

In questo modo il regolamento non può essere violato, altrimenti non saprei come votare, perchè io do, per esempio, la precedenza alla proposta Boggio; se quella non passasse, allora mi appiglierei agli emendamenti proposti; ma intanto non posso decidere se debbo dare o no il mio voto a questi emendamenti se prima la Camera non ha dato il suo parere, la sua decisione sulla proposta Boggio che mi pare pregiudiziale.

PRESIDENTE. Richiamo l'onorevole Sanguinetti ad una circostanza di fatto, che a quanto pare non ha bene avvertita.

L'onorevole Boggio ha proposto un articolo in emendamento dell'articolo unico della Commissione del tenore seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno i seguenti progetti di legge, ecc. » Ed enumera i vari progetti di legge indicati dalla Commissione. E poi aggiunge:

« È data facoltà al Governo di introdurre in esse quelle modificazioni che creda convenienti si per coordinarle fra loro, e colle altre leggi dello Stato, si per semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. »

Se poi l'onorevole Sanguinetti teme che il sistema da me proposto possa pregiudicare l'emendamento Boggio, è questa allora un'altra questione; sarebbe una difficoltà che propriamente non contrasterebbe in massima, al metodo da me proposto, ma sorgerebbe dal tenore speciale dell'emendamento medesimo.

Vorrei adunque che l'onorevole Sanguinetti osservasse, che l'emendamento Boggio non entrando nella sfera delle proposte Mellana, Cocco, Leopardi, Valerio, verrebbe in discussione poi quando si discuterà l'articolo unico del progetto della Commissione.

Nè parmi poi, che il sistema da me indicato pregiudichi; imperocchè la votazione sulla proposta Mellana, Valerio, Cocco, Leopardi e simili propriamente avrebbe per oggetto di stabilire se debba o no essere modificato il lavoro della Commissione, se debbano o no essere in alcuna disposizione modificati i suoi allegati.

Mi pare che questo sistema sia il più semplice. Del resto la Camera deciderà.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

CRISPI. A me importa poco se prevale il sistema Boggio o quello della Commissione, imperocchè li combatterò entrambi.

Parmi però che la discussione debba aprirsi sulla proposta della Commissione, alla quale furono fatti emendamenti. Venir oggi dibattendosi, se debba preferirsi l'uno o l'altro dei due sistemi, mi pare fuor di

tempo. Aperta la discussione sull'articolo unico della Commissione, bisognerà cominciare dal trattare i vari emendamenti in ordine cronologico, poi la Camera verrà alla votazione, e da essa si vedrà quale sia il partito che ottenga il vostro suffragio.

Al momento di discutere se si debba accettare il sistema della Commissione oppure quello dell'onorevole Boggio, mi pare, lo ripeto, se non inutile, prematuro. Quindi io pregherei la Camera (ed in ciò non so se l'onorevole Guerrieri mi sarà favorevole, giacché credo essere entro i limiti del regolamento), pregherei la Camera di cominciare la discussione sulla proposta della Commissione.

Al momento si parla di discussione, non di votazione. Quando si chiude la discussione generale, che cosa avviene? Si apre la discussione sugli articoli o sull'articolo, si viene alla votazione, ed allora chi vorrà la preferenza dell'uno o dell'altro sistema, avrà modo di manifestarsi.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Crispi: io ripeto la terza o la quarta volta il mio pensiero, la Camera delibererà.

Io dico che tra la chiusura della discussione generale e la discussione, o dei tre articoli che costituiscono il progetto del Ministero, o dell'articolo unico, che costituisce il progetto della Commissione debbono aver luogo parecchie votazioni.

Si voterebbero gli ordini del giorno; e ve n'ha uno del deputato Greco; si voterebbero le proposte Cocco, Mellana, Leopardi, Valerio e simili, e senza che con ciò si scenda a deliberare specificatamente sugli articoli stessi degli allegati, ai quali le varie disposizioni di quelle proposte si riferiscono.

Quando queste proposte fossero accettate, con ciò la Camera dichiarerebbe volere che la Commissione le faccia sue e modifichi in tal senso i suoi allegati. Quando fossero respinte il testo degli allegati rimarrebbe intatto qual'è.

Esaurita questa parte, che dirò di massima, si verrebbe agli articoli della legge. Altrimenti se noi confondiamo insieme il disposto dei vari articoli degli allegati col tenore degli articoli della legge, non ne verremo mai a capo di nulla, si farà una confusione inestricabile, perchè non si possono appaiare per giudicare tra esse, cose immensamente tra loro dissimili per soggetto e per indole.

Dunque, o vogliansi discutere gli allegati, il che non mi sembra essere intenzione della Camera; o bisogna seguire il sistema da me proposto, il quale sta in ciò che chiusa la discussione generale e data la parola al relatore perchè dichiari il pensiero della Commissione sulle diverse proposte che ci stanno dinanzi, si mettano ai voti le proposte stesse. Se queste sono accettate, la Commissione le farà sue; se non sono accettate, si passerà senz'altro agli articoli del progetto.

Intanto, ripeto, in niuna guisa debbe ritenersi pregiudicato, qual sia l'esito della votazione su quelle proposte, l'emendamento Boggio; la sola cosa decisa sarà

che la Commissione dovrà far sue o non coteste proposte, secondo che verranno o non verranno dalla Camera accettate.

Questo mi pare il solo sistema che possa condurre ad un risultato, e del quale assumerei tutta la responsabilità; gli altri sistemi sinora indicati non mi pare possano condurre ad utile risultato.

CASTELLANO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Boggio.

BOGGIO. Intendo solamente fare una dichiarazione circa l'intendimento che ho avuto nel formulare la mia proposta, per quanto questo intendimento abbia tratto all'ordine di votazione.

Nel mio concetto la proposta mia non può essere messa ai voti se non dopo chiusa la discussione generale e chiusa la discussione sull'articolo 1°.

La mia proposta tende a persuadere la Camera essere preferibile il sistema secondo cui si lascia al Ministero la responsabilità di fare queste leggi, al sistema secondo cui questa responsabilità l'assumiamo noi.

La discussione alla quale ho assistito in questi giorni, le molte censure che ho sentito muovere, da una parte e dall'altra della Camera, agli schemi di legge proposti come allegati, mi hanno convinto sempre più che la Camera farà opera savia se non assumerà sopra di sé la responsabilità di votare questi allegati come stanno e di farli cosa propria.

Per queste considerazioni, io credo che la mia proposta debba venir messa ai voti quando sarà diseusso l'articolo 1°, alle quali se ne aggiunge un'altra di natura diversa, ma che non è meno grave.

La proposta che ho formulato, e che ha l'appoggio dell'onorevole Rattazzi, otterrebbe anche l'assenso del Ministero.

LANZA, ministro per l'interno. Signori, io reputo che sia necessario di porre bene la questione, perchè è proprio il caso di dire che, posata bene la questione, è per metà risolta.

Or bene, come notava l'onorevole deputato Guerrieri-Gonzaga, vi sono tre sistemi ben distinti l'uno dall'altro.

Uno è quello della Commissione, vale a dire, di votare le sei leggi organiche, se si vuole, una ad una, per il sì e per il no, dopo una discussione generale, ma senza scendere alla discussione di articoli e di emendamenti.

L'altro sistema è quello che ha già proposto il Ministero, e che fu ripigliato dagli onorevoli Rattazzi e Boggio, il quale tende pure ad evitare una discussione particolareggiata.

Il divario tra questi due sistemi sta soltanto in ciò che mentre la Commissione, d'accordo col Ministero, vi presenta sei schemi di leggi già tutti ordinati in modo che la Camera conosce quello che vota, in quella vece il Ministero chiede la facoltà di potere, dopo il voto, coll'azione sola ministeriale, modificare questi disegni di legge, e per conseguenza introdurre mutamenti di cui la Camera non può ancora avere contezza.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Quindi la maggiore responsabilità ministeriale, come osservava l'onorevole Rattazzi.

Ma entrambi questi sistemi hanno il supremo vantaggio di cansare la discussione degli articoli, non per menomare le prerogative del Parlamento, ma perchè le circostanze politiche che ci stringono, ci obbligano appunto a cercare un sistema breve che presto ci conduca alla votazione di queste leggi.

Il terzo sistema poi è proposto da parecchi deputati, e particolarmente difeso dagli onorevoli deputati Mellana e Depretis, i quali vorrebbero che si procedesse all'esame dei singoli articoli di questi sei progetti di legge, e si aprisse quindi davanti alla Camera una discussione sopra le singole loro disposizioni; il che assolutamente il Ministero respinge, perchè in questo caso tornerebbe impossibile di poter votare le stesse leggi...

PRESIDENTE. Il fatto però non è così.

LANZA, ministro per l'interno. Io desidererei che l'onorevole presidente interpellasse i deputati Mellana e Depretis, se il loro intendimento non sia quello di portare mutazioni ai singoli articoli, almeno a quelli che credono abbisognare maggiormente di una modificazione. Dunque tra coloro, i quali vorrebbero discutere le singole parti dei progetti di legge e quelli che invece vogliono votarli in complesso, questo dissenso vi è. Bisogna dunque risolversi fra questi tre sistemi.

Una voce al centro. Vi è un quarto sistema, quello del presidente.

LANZA, ministro per l'interno. Sta bene. Però io dico che essendovi di fronte vari sistemi, è necessario che la Camera si pronuncii, prima d'inoltrarsi nella discussione, sopra qualunque di essi. Io credo che anche in questo sarò pur d'accordo col presidente.

CASTELLANO. Io ho domandato la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Io la pregherei di permettere un momento che parli il deputato Giorgini.

CASTELLANO. Ma la mia domanda riguarda appunto l'ordine della discussione. Egli è un quinto sistema che non è stato finora accennato. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Allora, poichè nol consente, debbo soggiungere, a quanto già dissi, alcune cose. Dirò adunque: il mio sistema è un quarto sistema, il quale non ha che fare con quelli per altri sin qui indicati.

L'onorevole ministro suppone che io sia per ammettere una discussione speciale sopra i singoli articoli proposti dall'onorevole Mellana, o al presente o quando si sarebbe agli articoli degli allegati; ma ciò non è; questo non è, non fu mai il mio divisamento.

La discussione sugli allegati, la sola da me ammessa ed ammissibile, sovr'essa si è già fatta.

L'onorevole Mellana propone vari articoli, i quali andrebbero a modificare altrettanti articoli del progetto della Commissione.

Ora io diceva già ieri che la Commissione avendo intese le proposte Mellana, essa le accetterà o le respingerà, se lo crede. Ma dove farà essa questo? Lo farà il relatore od un altro membro della Commissione

prima che si venga alla discussione degli articoli del proposto schema di legge. Quindi non è il caso di dire che per me si voglia ammettere una discussione speciale sugli articoli degli allegati, ma è il caso di avvertire e riconoscere che questa discussione, la sola, lo ripeto, ammissibile, è già a quest'ora pressochè esaurita; imperocchè i deputati Mellana, Depretis, Leopardi e Valerio hanno già nella discussione generale spiegati i loro concetti su quei vari articoli. Ora il relatore risponderà, e così la discussione resta terminata. Terminata questa discussione, la quale è già in parte operata dal canto dei proponenti, e che avrà il suo compimento allorchè si abbia la Commissione, vi abbia il relatore risposto, si passerà a votare le mentovate proposte complesse, non sui singoli articoli di cui le medesime si compongono. Fatto questo, si entrerà poi nella discussione della legge. Questo è il sistema che io propongo.

CASTELLANO. Siccome ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza una proposta sottoscritta da me e da altri quindici onorevoli nostri colleghi, ed il nostro onorevolissimo presidente non ne ha ancora dato comunicazione alla Camera, ho insistito per avere la parola appunto per annunziare, ora che si tratta dell'ordine della discussione, che la nostra proposta tende a formulare un altro sistema, quarto o quinto che si voglia, a fronte di quelli finora enumerati, e che esso pure risulta dalla discussione fattasi insino ad ora.

Io non ho voluto abusare del tempo della Camera nello svolgerlo, tanto più perchè era stato già a sufficienza svolto dall'onorevole Rattazzi.

Il sistema che noi proponiamo è quello della minoranza della Commissione, cioè la estensione ed applicazione della legge comunale e provinciale e di quella di pubblica sicurezza, l'una e l'altra del 1859, in modo uniforme per tutte le provincie del regno.

Con questo intendimento abbiamo presentato un ordine del giorno, mercè di cui la Camera rinvierebbe alla Commissione il progetto di legge in esame, perchè lo modificasse appunto nel senso della estensione ed applicazione in modo uniforme di queste due leggi a tutte le provincie del regno.

La nostra proposta differisce da quella dell'onorevole Crispi in ciò soltanto che mentre il medesimo in linea di emendamento suggerirebbe l'estensione di queste due leggi alla Toscana, e non unificherebbe per questa parte la legislazione, lasciando intatte le diversità e le questioni che appunto sono derivanti dall'articolo 241 della suddetta legge comunale e provinciale, ora applicato in talune provincie e in altre no, noi abbiamo invece formolata in modo più generico la nostra proposta, e chiediamo che sia la legge presente rinviata alla Commissione affinchè la stessa la riproponga nel senso della uniforme applicazione delle citate due leggi del 1859 a tutte le provincie del regno, risolvendo la Camera se debba essere esteso a tutte o per tutte soppresso l'articolo 241.

CRISPI. Accetto! accetto!

CASTELLANO. Credo che questa proposta dovrebbe avere la priorità su tutte le altre, inquantochè tende, almeno per il momento, a far sospendere la discussione della legge, e la Camera debbe pronunziare su di essa come su di un sistema che, adottato, di necessità escluderebbe ogni altro di quelli che vengono in discussione.

PRESIDENTE. Darò lettura della proposta fatta dall'onorevole Castellano e dai deputati Mosca, A. Costa, Spinelli, Scocchera, Marzano, Braico, Schiavoni, Marzico, Ballanti, Venturelli, Soldi, Argentino, Gravina, Fabbricatore:

« La Camera rinvia alla Commissione il progetto di legge in esame perchè lo ripresenti modificato nel senso di estendere a tutte le provincie del Regno l'uniforme applicazione della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, non che di quella di sicurezza pubblica del 13 novembre 1859, e passa all'ordine del giorno. »

Ora l'onorevole Giorgini ha la parola.

GIORGINI. Io sono stato preceduto dall'onorevole presidente.

Io interrompeva l'onorevole ministro dell'interno facendo osservare alla Camera che tra il metodo ordinario di discutere le leggi articolo per articolo, e una votazione muta, c'era qualche cosa di mezzo, c'era un terzo sistema, e che questo sistema era precisamente quello che l'onorevole nostro presidente ci aveva proposto, e che mi pareva ormai accettato dalla Camera, almeno la discussione aveva sinora proceduto nella via indicata da questo sistema del quale io parlo; aveva, secondo me, il vantaggio di conciliare la sollecitudine che noi tutti desideriamo di mettere nella discussione di queste leggi col rispetto delle nostre istituzioni.

La discussione generale che il lavoro della Commissione aveva resa possibile, dava agio a tutti gli oratori, i quali avrebbero preso parte a questa discussione, di trattare tutte le questioni risolte da codeste leggi, di esporre le loro idee sul complesso come nelle disposizioni speciali, e di fare delle proposte formali, le quali, o avrebbero invertito l'economia di tutte o di una di queste leggi, o avrebbero preso di mira il tale o tale altro articolo dell'una o dell'altra legge; cosicchè non era negato a nessuno che avesse preso parte alla discussione di prendere la parola anche su un singolo articolo, come se i singoli articoli fossero stati portati davanti alla Camera secondo il metodo ordinario; la discussione, la libertà di discutere, insomma, con questo sistema, non era nè più nè meno ampia, nè più nè meno intera di quello che sarebbe stata se noi avessimo osservato esattamente e puntualmente il regolamento. Solamente il metodo che noi abbiamo preferito, e che il nostro onorevole presidente ci ha raccomandato, ha questo vantaggio di non eccitare, di non provocare la discussione, leggendo successivamente un gran numero d'articoli; di non svegliare, mediante la lettura degli articoli, un gran numero d'osservazioni che sorgono improvvisi, e che, appunto perchè improvvisi, danno luogo a discussioni intralciatissime e disordinatissime. Nel nostro sistema solamente chi avesse una idea pre-

conceita, una proposta anticipatamente meditata da sottoporre alla Camera, avrebbe potuto farlo.

Il nostro presidente, chiusa la discussione generale, non avrebbe dovuto fare altro che riassumere tutte queste proposte, ordinarle e chiamare la Camera a votare successivamente sopra ciascuna di esse, da qualunque parte della Camera fossero venute, rimanendo bene inteso che dopo la chiusura della discussione generale, la discussione su tutte queste proposte si dovesse intendere egualmente chiusa. Con questo metodo io credo che noi avremmo potuto ottenere lo scopo che ci proponiamo, d'avere cioè delle leggi votate sollecitamente, e delle leggi votate col minor possibile sacrificio delle forme che tutti rispettiamo e che tutti desideriamo di vedere osservate nelle discussioni che hanno luogo alla Camera.

LANZA, ministro per l'interno. Io non dissento per nulla da quanto hanno detto l'onorevole presidente e l'onorevole Giorgini, in quanto al metodo migliore da seguire; io ho inteso di constatare che vari sistemi furono messi innanzi nella Camera. Non è ch'io approvi certe proposte fatte; ma debbo constatare il fatto. Alcuni hanno mostrato il desiderio di discutere gli articoli, ed io non ho inteso di dire che questi tali volessero sopra ogni articolo fare una discussione; ma essi si sono riservata la libertà di proporre emendamenti quando lo credessero necessario.

Bisogna tener conto di questo. Se mi sono ingannato, se gli onorevoli Mellana e Depretis non intendono di ricorrere a questo spediente, di proporre emendamenti ai diversi articoli che compongono le varie leggi di cui si tratta, tanto meglio; mi ritratto immediatamente.

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bertea, e poi parlerà il deputato Mellana.

BERTEA. Intendo di proporre una specie di questione pregiudiziale.

Ritengo che sia indispensabile che la Camera si occupi prima della proposta del deputato Boggio, alla quale si è associato il deputato Rattazzi.

PRESIDENTE. Quando saremo all'articolo...

BERTEA. Scusi, signor presidente...

Tanto il deputato Boggio, quanto il deputato Rattazzi hanno espresso l'idea di lasciare al Ministero intera la responsabilità nel caso in cui accetti l'autorizzazione di pubblicare e di modificare queste leggi. Ora se noi ammettiamo che la Commissione dovesse per voto della Camera accogliere un emendamento, scompare affatto la proposta Boggio, questa proposta non è più discutibile, poichè la proposta Boggio è discutibile solo allora che si prendano gli allegati nello stato in cui si trovano. Quando le leggi che costituiscono gli allegati vengano modificate per voto della Camera, quella proposta rimane pregiudicata, e non è più intatta la questione di responsabilità lasciata al Ministero. Quindi preliminarmente ad ogni altra discussione è quella di determinare se la Camera intenda che il Governo sia auto-

rizzato a pubblicare, modificandole, ove lo creda, le sei leggi quali vennero presentate dalla Commissione: una volta che la Camera avrà deciso di non entrare in questo sistema, allora sarà il caso di vedere se la Commissione voglia o non voglia adottare gli emendamenti che sono stati suggeriti ai diversi articoli.

Ma per quanto minima fosse la parte in cui le leggi, quali vennero dalla Commissione presentate, venissero per voto della Camera modificate, io ritengo che sarebbe irremissibilmente pregiudicata la proposta dell'onorevole Boggio, e se ne renderebbe impossibile la discussione; epperò prego l'onorevole nostro presidente di tener conto di queste considerazioni.

BATTAZZI. Domando la parola per un fatto personale.

Io non entrero nel merito della questione d'ordine, è solo per dare una spiegazione che parmi necessaria a fronte di una frase uscita dalla bocca dell'onorevole deputato Berteau.

Egli disse che io aveva fatto la proposta di dare al Ministero le facoltà straordinarie dal medesimo domandate e che la maggioranza della Commissione aveva ricusato di dare. A me non pare di aver fatto proposte su quest'oggetto.

Io ho spiegato qual era stata l'opinione manifestata dalla minoranza della Commissione su tale argomento; ho detto che reputavo più conveniente questo partito, al quale mi ero accostato; ma soggiunsi che dal momento che la Commissione era entrata in un altro sistema, io pure, nel desiderio di giungere all'unificazione, mi ero disposto a seguirla nello stesso terreno; quindi dichiaro formalmente che io non fo proposta; per altro, siccome questa proposta esiste, ed è quella fatta dall'onorevole deputato Boggio, io non ho difficoltà di votare la medesima: la voto per la stessa ragione e coll'intendimento medesimo che l'ho sostenuta dinanzi alla Commissione, quantunque, come là, così pure in questa Camera, non abbia fatta proposta alcuna di questa natura.

MELLANA. A me pare che prima di tutto bisognerebbe deliberare sulla proposta fatta dal deputato Castellano, la quale essendo di natura sospensiva, è fuori di dubbio che debbe avere la priorità.

Quanto poi al timore esternato dal ministro dell'interno che io intenda sovra ogni articolo della legge fare una proposta, io gli dico che ancorchè in massima io sostenga questo diritto, io però, rispettando l'opinione di molti miei onorevoli colleghi, vi rinuncio volontariamente, e per quanto dipende da me, onde riuscire al duplice intento di salvare la Costituzione e di aderire al desiderio di molti, ho fatto, come bene notava l'onorevole nostro presidente, una proposta complessiva prima della chiusura della discussione generale, la quale, quando sia stampata, può essere esaminata dalla Commissione e adottata prima che si passi alla discussione degli articoli. Si noti che per evitare delle discussioni ne' miei emendamenti non ho introdotte delle mie idee, ma mi sono ristretto a far rivivere al-

cuni degli articoli della legge vigente e ad annullare alcuni di quelli del progetto. Ho fatto rivivere quegli articoli che, come confessò la stessa Commissione, hanno fatta e fanno buona prova.

Gli è perciò che io desidero e spero che quest'oggi non si verrà alla votazione delle mie proposte onde possano le medesime essere esaminate dalla Commissione e dai miei colleghi. Anzi a questo fine prego la Presidenza di ordinare che a fianco della mia proposta vengano stampati gli articoli sia della legge 1859, che io voglio far rivivere, sia gli articoli del progetto che io sopprimo o voglio sieno emendati.

E così vedranno gli onorevoli miei colleghi come le mie proposte non tendano a mettere innanzi nessuna nuova idea, ma puramente a scegliere qualcheduno degli articoli della legge ora vigente per innestarli nel progetto di legge attuale, e così salvare quei principii di libertà e di discostamento che già possediamo, il che dimostrerò in poche parole quando sarò chiamato a svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mellana a trasmettere la sua proposta alla Presidenza.

(Movimenti e conversazioni — La discussione è sospesa per cinque minuti.)

PRESIDENTE. Si è temuto da alcuni onorevoli deputati che, quando si fossero messe ai voti le proposte Valerio, Mellana, Cocco, ed altre di simil guisa, e per avventura la Camera le avesse le une o le altre accettate, avesse ella così consacrato un principio, il quale pregiudicasse all'emendamento proposto dall'onorevole Boggio all'articolo unico del progetto della Commissione, e così concepito:

« È data facoltà al Governo d'introdurre in esse quelle modificazioni che creda convenienti, si per coordinarle fra loro e colle altre leggi dello Stato, si per semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. »

Si osservò che, tuttavolta la Camera avesse accettata alcuna di quelle proposte, in questo caso avrebbe già implicitamente adottato il principio dell'articolo unico della Commissione, e negato al Governo quella facoltà che l'emendamento Boggio vorrebbe dargli.

A fronte di questo riflesso, io cercai un temperamento, il quale potesse conciliare tutte le parti, e il temperamento sarebbe cotesto; io lo propongo alla Camera, e la Camera, se lo crede; ed io lo spero, lo accetterà.

Prima di tutto rimane inteso che queste proposte, sia che di massima, sia che abbiano per oggetto modificazioni degli articoli degli allegati, vogliono essere presentate prima che si chiuda la discussione generale; imperocchè, come la Camera ben ricorda, io ho permesso che la discussione generale si estendesse anche agli articoli degli allegati, col che era reso, in certa guisa, omaggio all'articolo 55 dello statuto, e a quella più larga discussione che accresce autorità alle leggi.

Pertanto dopo chiusa la discussione generale non saranno più ammesse proposte nè di massima nè di

disposizioni speciali le quali tocchino agli articoli degli allegati. Si chiuderebbe la discussione generale, data ben inteso, la parola al signor Relatore come si suole, e credo che sopra di ciò non vi sia difficoltà. Fatto questo, si porrebbe ai voti la proposta sospensiva Castellano, imperocchè il regolamento e la natura stessa della proposta le assegnano la priorità.

Ove la proposta Castellano fosse respinta, allora interrogherei la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli. Se la Camera decide di passare alla discussione degli articoli, allora si discuterà prima di tutto l'emendamento Boggio. Se l'emendamento Boggio sarà accettato, avrà il Governo la facoltà d'introdurre nelle proposte leggi quelle modificazioni che esso crederà, e non sarà più il caso di occuparsi d'altro: ove la proposta Boggio non sia accettata, in questo caso interrogherei la Camera sulle singole proposte, le quali sono state presentate nella discussione generale.

Rimarrebbe allora inteso che, se dessa respingerà quelle proposte, starà fermo il testo presentato dalla Commissione; se invece le accetterà, o taluna di esse, il voto della Camera sarà legge per la Commissione, e questa dovrà modificare i suoi temi a seconda delle medesime.

Questo è il sistema che mi pare concilii ogni cosa, e che io seguirò, se nessuno sorge a contestarlo.

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Io non sorgo a contestare la proposta dell'onorevole presidente: solamente vorrei fare un'osservazione. Mi pare che il signor presidente abbia detto che, dopo chiusa la discussione generale, parlerebbe il relatore. Io so che qualche volta si è lasciato parlare il relatore dopo la chiusura della discussione generale, ma se in altre circostanze si è fatto così, fu perchè nella discussione dei singoli articoli c'era luogo a rispondere al relatore; oggi però che si vorrebbe chiusa la discussione generale senza poter discutere gli articoli della legge, l'ammettere che il relatore possa parlare senza che direttamente o indirettamente gli si possa rispondere, parmi sistema non accettabile.

Quindi se il relatore vuole parlare, parli, ma prima che si chiuda la discussione, perchè può darsi il caso che qualcuno debba rispondergli.

PRESIDENTE. Allora ne interrogherò la Camera, giacchè su questo punto il regolamento tace e la giurisprudenza della Camera varia a tale riguardo secondo i casi.

L'onorevole Mellana propone di dar la parola al relatore prima che si chiuda la discussione.

Interrogo la Camera se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Darò ora lettura delle singole proposte che furono presentate.

Primo viene l'ordine del giorno del deputato Greco Antonio:

« La Camera invita il Ministero a ripresentare un disegno di legge per la sistemazione delle strade nazionali nelle provincie meridionali che debbono essere costruite a carico del bilancio dello Stato, e passa alla discussione della legge dell'*unificazione amministrativa*. »

Segue la proposta del deputato Valerio:

« La legge sulle opere pubbliche dovrà essere modificata nel senso:

« a) Di affidare alle provincie la manutenzione delle strade nazionali;

« b) Di affidare alle provincie ed ai consorzi la esecuzione e la manutenzione delle opere di cui all'articolo 94;

« c) Di escludere ogni ingerenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'approvazione e nella esecuzione delle opere provinciali, consortili e comunali, quando non sia il caso che sia da giudicarsi sopra richiami delle parti interessate, e che tocchino alla tecnica dei progetti;

« d) Di limitare l'ingerenza governativa nella costruzione e nell'esercizio delle strade ferrate concesse all'industria privata all'assoluto necessario, ed a ciò solo che si può ottenere senza incagliare l'azione e diminuire la responsabilità delle amministrazioni di quelle strade;

« e) Di escludere ogni quota di concorso delle provincie e dei comuni nello stipendio del personale del Genio civile;

« f) Di modificare colla debita riverenza al diritto comune gli articoli 22, 74, 169, 172, ed i capi II e III del titolo VI;

« g) Di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 20, il secondo capoverso dell'articolo 31, e gli articoli 151, 295, 297 e 349. »

VALERIO. Al paragrafo g si deve aggiungere l'articolo 273.

PRESIDENTE. Poi la proposta Leopardi-Devincenzi:

« Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute:

« a) Colle rendite dei comuni medesimi;

« b) Con le imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge;

« c) Con pedaggi temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera cui sono applicati. Le tariffe saranno sempre sottoposte all'approvazione del Consiglio provinciale, ed omologate dal prefetto;

« d) Con la prestazione di fatiche di braccianti ed animali, le quali non potranno mai eccedere tre giornate in un anno;

« e) Col concorso de' proprietari delle terre fruttifere comprese nelle zone laterali sulla estensione di mezzo chilometro, mediante una tassa proporzionata alla distanza, e non mai maggiore di centesimi 50 per ettare, e duratura fino a che l'intera spesa dell'opera sia soddisfatta;

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

« f) Col concorso della provincia non minore del quarto, nè maggiore del terzo della spesa;

« g) Col concorso dello Stato anch'esso non minore del quarto, nè maggiore del terzo della spesa. »

Poi la proposta Cocco:

« 1° Nella legge comunale e provinciale:

« a) La riforma dell'articolo 120 relativo al tesoriere o cassiere comunale (nel senso già spiegato dall'onorevole Leopardi);

« b) L'intervento necessario, e non volontario, del prefetto qual regio commissario nel Consiglio provinciale e nella deputazione provinciale (pei motivi espressi dall'onorevole Mellana);

« c) L'aggiunzione di una misura limitativa all'arbitrio del Consiglio comunale nella sovrimposta alle contribuzioni dirette (articolo 118), e del Consiglio provinciale pei centesimi addizionali (articolo 173).

« 2° Nella legge di pubblica sicurezza: La soppressione dell'articolo 118 sul *pascolo abusivo* nel Napoletano. (È un'antinomia tanto in rapporto alle leggi civili napoletane (articoli 609, 612 e 570) quanto in rapporto al Codice penale in vigore (articoli 672 e 674).

« 3° Nella stessa legge di pubblica sicurezza od in quella di pubblica salute: L'aggiunzione di una penalità agli esercenti le professioni sanitarie senza autorizzazione governativa, col rinvio al giudice competente per l'applicazione. (Questo abusivo esercizio, preveduto nelle leggi napoletane, non lo è nel Codice penale in vigore.)

« 4° Nella legge sul contenzioso amministrativo, a compimento dell'articolo 16 sul riparto demaniale nel Napoletano: L'aggiunzione delle parole *e quelli* (procedimenti) *di confinazione tra comuni* (che spesso debbono precedere lo *scioglimento di promiscuità*).

« 5 Il ritiro della legge sui lavori pubblici (già proposto dall'onorevole Leopardi).

« Od almeno l'accoglimento delle proposte dell'onorevole Valerio.

« 6° Il ritiro della legge sul Consiglio di Stato, con invito al Ministero di proporre altra nei sensi accennati dal Leopardi. »

Viene quindi la proposta del deputato Mellana, così concepita:

« 1° Agli articoli 91, 92, 93 si sostituiscano gli articoli 88, 89, 90 della legge 23 ottobre 1859, aggiungendo al detto articolo 90 le disposizioni contenute ai numeri 10 ed 11 dell'articolo 93 del progetto.

« 2° All'articolo 102 si sostituisca l'articolo 99 della suddetta legge.

« 3° L'articolo 120 da modificarsi a norma della legge sull'esazione delle imposte.

« 4° Agli articoli 137, 138, 140, 141, 142, alla parola: *prefetto* si sostituisca: *deputazione provinciale*.

« All'articolo 137 si sopprimeranno pure le parole: *udito il Consiglio di prefettura*.

« 5° All'articolo 144, alle parole: *dal Pubblico Ministero del tribunale* si sostituisca: *dalla deputazione provinciale*.

« 6° All'articolo 176 in luogo delle parole: *dà parere* si sostituirà: *delibera*.

« 7° All'articolo 187 si sostituisca l'articolo 178 della legge 23 ottobre 1859. »

MELLANA. Io ripeto la preghiera che ho già fatta, che, cioè, nello stamparsi la mia proposta, s'inseriscano allato gli articoli in essa citati, perchè così la Camera vegga la portata della proposta medesima.

PRESIDENTE. Questo sarà fatto.

Segue la proposta Romano all'allegato A:

« 1° Agli articoli 118 (numero 5) e 173 si ponga, quanto alle spese *facoltative*, un limite alla sovrimposta dei centesimi addizionali;

« 2° All'articolo 174 (numero 2), invece della redazione che vi si legge, si dica: *per la manutenzione dei ponti, opere idrauliche e strade provinciali*. »

Leggo ora la proposta Rubieri:

« Propongo il presente emendamento. Nella legge comunale all'articolo 120 si sopprimano le parole seguenti: *il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette*. »

Poi vi ha la proposta Castagnola che dice:

« Il sottoscritto propone la soppressione dell'articolo 24 della legge sulla sicurezza pubblica, allegato B. »

In ultimo la proposta Piroli:

« Propongo che all'articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato siano tolte le parole *del già ducato di Parma*, poichè il Consiglio di Stato del ducato di Parma fu soppresso con decreto dittatoriale del 30 novembre 1859. »

Così finiscono tutti gli emendamenti proposti.

Ora interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione, riservata poi la parola al relatore.

Se non c'è opposizione, la discussione generale s'intende chiusa, e verrà data immediatamente la parola al relatore.

(La discussione generale è chiusa.)

RESTELLI, relatore. Cercherò di esser breve e potrò esserlo perchè altri oratori, membri della Commissione, hanno preso la parola prima di me, ed hanno già parlato nel senso in cui avrebbe parlato il relatore, voglio dire gli onorevoli Torrigiani e Mordini, il quale ultimo specialmente discusse ampiamente la questione costituzionale intorno al modo di votazione delle leggi che la Commissione ha avuto l'onore di proporre alla Camera.

Intorno al sistema di votazione sulle dette leggi si presentano tre sistemi. Uno è quello che era stato proposto dal Ministero, e venne ripreso dopo, anche con maggiore ampiezza, dall'onorevole Boggio, il sistema cioè di dar facoltà al Governo di pubblicare le leggi amministrative colle modificazioni che avesse creduto opportuno di introdurre.

C'è differenza tra il sistema ministeriale e quello dell'onorevole Boggio in questo, che il Ministero si riferiva almeno alle leggi assunte allo Stato in cui si trovavano davanti al Parlamento, mentre l'onorevole Boggio non fa nessun riferimento, e darebbe la facoltà

illimitata al Ministero di pubblicare tutte le leggi amministrative.

Intorno a questo sistema già fu detto da altri oratori che il potere legislativo avrebbe fatto abdicazione di una sua prerogativa preziosa, giacchè in luogo di approvare la stessa Camera le leggi, avrebbe fatta facoltà al Governo di pubblicarle con quelle modificazioni che esso avesse creduto.

L'onorevole Boggio disse che sarebbe stato più consentaneo allo spirito dello Statuto di lasciare questa facoltà al Ministero, giacchè sarebbe venuto il giorno in cui il Parlamento avrebbe potuto domandar ragione al Ministero stesso dell'uso che avesse fatto della facoltà che gli sarebbe stata data. Aggiunse che questa responsabilità bisognava lasciarla intera al Ministero, e non bisognava che la Camera se l'assumesse.

Ora ossegvo innanzi tutto all'onorevole Boggio che quel deputato che non crede di assumere la responsabilità di far leggi, non ha che a ritirarsi dalla deputazione; ma fintantochè è deputato, deve gelosamente mantenere la prerogativa legislativa e non abbandonarla al potere esecutivo.

Quanto alla soddisfazione di chiedere poi conto al Ministero dell'uso che abbia fatto della facoltà a lui delegata, penso che meglio di tale sterile compiacenza valga lo adoperarci subito noi a studiare ed approvare le leggi che crediamo utili per il paese.

L'onorevole Rattazzi ha opposta una grave considerazione al sistema propugnato dalla Commissione; ha detto: badate che coll'escludere la discussione che si abbia a fare in Parlamento delle singole disposizioni di legge, si viene a fare una violenza alla minorità, non le si lascia cioè aperta la via di proporre quelle modificazioni e di esprimere quelle opinioni che credesse di opporre alle proposte della maggioranza.

A questa argomentazione mi pare facile la risposta. Nell'un caso sarà vero che si escluda la minoranza dal proporre delle modificazioni, ma questa interdizione si fa non solo alla minoranza, ma anche alla maggioranza; con questo poi che, dandosi al Governo la facoltà di pubblicare e modificare le leggi, vi avrebbe intiera abdicazione delle prerogative parlamentari per parte e della minoranza e della maggioranza della Camera; nè so comprendere quanto ne vengano ad avvantaggiare le nostre istituzioni costituzionali.

Un altro sistema è quello di dare facoltà al Governo di pubblicare in Toscana le leggi amministrative del 1859.

Già l'onorevole Mordini ha esposto alla Camera il dubbio che io non credo tale, ma una verità, che, cioè, la stessa eccezione costituzionale che si potrebbe fare al sistema della Commissione, di votare per il sì o pel no sulle leggi proposte, la si possa fare alla proposta di estendere alla Toscana le leggi del 1859, giacchè si tratta sempre di votare in massa sulla legge che si vorrebbe estendere in quella parte del regno. Ora, io domando se la Toscana non ha per avventura diritto anch'essa di vivere sotto l'egida delle stesse garanzie

costituzionali. Se si crede che vi sia una violazione del principio costituzionale non entrando nella discussione degli articoli, e venendo invece alla votazione delle singole leggi, questa violazione esisterebbe egualmente quando si estenda una legge pur già vigente ad un nuovo territorio italiano.

Vorrei sapere come e perchè si vorrebbe mettere fuori del diritto comune la Toscana ed estendere anche ad essa le leggi amministrative del 1859. E qui mi fa meraviglia che l'onorevole Crispi, così tenero sempre della conservazione delle prerogative costituzionali, venga a proporre un sistema il quale sarebbe una negazione di quegli stessi principii di cui egli crede non doversi far sacrificio mai.

Aggiungo poi che quando verremmo a realizzare il concetto di estendere le leggi del 1859 alla Toscana, sarebbe impossibile che si avessero a pubblicare senza modificazioni e senza altre disposizioni assolutamente indispensabili per poterle applicare; e quindi non si tratterebbe nemmeno soltanto di dar facoltà al Governo d'estendere a nuove provincie una legge esistente, ma bisognerebbe necessariamente dare altre facoltà legislative al potere esecutivo.

Se poi sul punto di derogare al regolamento c'è parità di ragioni tanto pel sistema di estendere leggi già fatte ad un nuovo territorio, quanto pel sistema di votare sommariamente le leggi da noi proposte, abbiamo molti antecedenti per seguire in circostanze eccezionali questa via.

E infatti già si parlò dell'approvazione del Codice di procedura civile data a questo modo dal Parlamento subalpino. Voi ricordate inoltre che in occasione d'un articolo di legge per la concessione delle ferrovie Calabro-sicule, abbiamo già esteso con un solo articolo alle provincie meridionali la legge dei lavori pubblici. E qui dobbiamo avvertire di passaggio, che quando poi si trattò dell'applicazione di quella legge alle provincie meridionali, se ne dovettero sospendere alcune disposizioni, perchè si manifestò l'impossibilità di applicarle. Di più il Parlamento ha esteso alle Romagne il Codice Albertino con un solo articolo di legge senza punto di scuterlo.

La via adunque che corriamo è già fatta ben ampia e ben designata, per avere scrupoli di smarrirci.

Pare adunque che il sistema migliore sia quello di votare sopra leggi già formolate. Avremo così questo grande vantaggio che la Camera votando, saprà che cosa vota, e così sarà pienamente salva la di lei dignità, che invece mi parrebbe compromessa accordando al Governo la facoltà di modificare esso e pubblicare le leggi di cui si tratta. Deroghiamo pure al principio di discutere articolo per articolo, postochè siamo nella necessità di farlo, ma almeno la Camera sia pienamente istruita delle disposizioni che vota.

Mi pare che sia questa, lo ripeto, la maniera di tener alta la dignità del Parlamento; e non dirò altro su questo argomento.

Passerò piuttosto a rivendicare la legge comunale e

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

provinciale dai gravi appunti che le furono fatti dagli onorevoli Depretis e Mellana.

A me pare che essi non abbiano colto il vero principio e cui è informato specialmente il progetto di legge comunale e provinciale; e non ne hanno ben colto il concetto, sia perchè non hanno avvertite le attribuzioni più larghe che si danno alle rappresentanze comunali e provinciali, sia perchè non riconobbero il carattere delle disposizioni dirette ad operare un vero decentramento tanto amministrativo che governativo.

È su questi due punti soltanto che intratterò la Camera e brevemente.

Quanto alla tutela dei comuni, giova avvertire che per la legge del 1859 è necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria, che è la deputazione provinciale, per qualunque acquisto di stabili e per l'accettazione di lasciti o doni. Nè questo basta, perchè si vuole anche l'approvazione ministeriale da comportarsi con decreto reale, il che vuol dire intervento di due autorità ed accentrato di affari al Ministero.

Tutto questo è tolto dalla legge che oggi vi si presenta; non occorre nè approvazione di prefetti, nè approvazione di deputazioni provinciali, nè intervento di decreti reali.

I Consigli provinciali come i comunali potranno fare acquisto di stabili, ed accettare lasciti e denari senza verun contratto.

BERTEA. C'è la legge 5 giugno 1850.

BESTELLI, relatore. È derogata con quella che vi si presenta.

Quando un comune deve impiegare dei propri fondi nell'acquisto fosse pure di titoli del debito pubblico dello Stato, o nell'acquisto di stabili, o mutui ipotecari, e persino pella Cassa dei depositi e prestiti, deve per la legge del 1859 riportare l'approvazione della deputazione provinciale. Colla legge che vi si propone questi atti sono liberi e sottratti a qualunque approvazione.

Così parimente è fatta libera la formazione dei regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni del medesimo, escluso il solo caso che si verifichi un'opposizione, nel qual caso interviene il prefetto a giudicarne. Nei casi ordinari i Consigli comunali e provinciali ne giudicano senza controllo.

Per la legge del 1859 deve intervenire l'approvazione della deputazione provinciale ogniqualvolta le spese deliberate dai Consigli comunali vincolino tre esercizi, mentre che la nuova legge non richiede approvazione se non quando trattasi del vincolo di cinque esercizi.

Credo che ognuno accoglierà anche questa disposizione siccome intesa a dare maggior libertà ai comuni.

Finalmente, secondo la legge del 1859, per intentare un'azione giudiziale, qualunque ne sia il titolo, occorre l'approvazione della deputazione provinciale, mentre, secondo il nostro progetto, non è che quando

si tratta di azione relativa agli stabili che è fatta l'eccezione che si abbia a riportare il voto del procuratore del Re.

Quello che ho detto dei comuni deve essere inteso anche per le provincie, giacchè non sono soggette ad approvazione le deliberazioni del Consiglio provinciale in tutti i casi in cui non lo sarebbero le determinazioni dei Consigli comunali; ed è soltanto quando trattasi di alienazioni, di assunzioni di prestiti o di impegni che vincolino la finanza dei comuni o delle provincie che per la nuova legge vuoi l'approvazione del prefetto.

E qui devo richiamare l'attenzione della Camera sopra un gravissimo argomento.

Quale è il sistema della legge del 1859 quanto alle deliberazioni dei Consigli provinciali? Ogni deliberazione del Consiglio provinciale che richiedesse un'approvazione era mandata al centro del Governo, era mandata al Ministero.

Ora io trovo in questo principio un sistema vizioso di accentrato che viene tolto dalla nuova legge, perocchè invece l'approvazione nei casi suindicati è data al prefetto.

L'onorevole Depretis disse che non è decentrare il delegare poteri al prefetto anzichè al Ministero; esso ci disse che è questa una mera delegazione di poteri, non un decentramento.

Ma intendiamoci sopra questo concetto di decentramento.

Io lo intendo in due sensi: si fa decentramento tanto attribuendo maggiori facoltà alle autorità locali, elettive, quanto attribuendosi ad agenti governativi locali poteri che prima fossero attribuiti al potere centrale.

E troviamo segnalati vantaggi anche da questo decentramento governativo, perchè quanto maggiori affari si affollano al Ministero, non il ministro che non può esaminare tutto, e nemmeno i capi divisione, ma sarà un mero applicato del Ministero che tratterà ed in sostanza deciderà su quegli affari; ed io non esito a dichiarare che dobbiamo trovare ben maggiori garanzie d'intelligenza e di cognizioni adatte nel prefetto, che, come ben disse l'onorevole Mellana, è uomo ordinariamente di molta esperienza.

Ora, vi accomoderete voi meglio ad una deliberazione ministeriale manipolata da un applicato, oppure ad una deliberazione presa dal prefetto, se occorre, in Consiglio di prefettura?

E dico che avremo ottenuto il decentramento, perchè il ricorso al Ministero contro le deliberazioni dei prefetti non sarà che eccezionale; e così la gran massa degli affari che sorgono nella provincia ivi troveranno anche la loro definizione, operandosi di questo modo il vero e fecondo decentramento.

Nè v'ha poi differenza in punto alla questione del decentramento per quanto riguarda alla tutela dei comuni esercitata piuttosto dalla deputazione provinciale come vuole la legge del 1859, anzi che dal prefetto come vuole

il nuovo progetto, essendochè l'articolo 137 di quella legge apre l'adito tanto al prefetto quanto ai Consigli comunali di reclamare al Ministero contro le deliberazioni delle deputazioni provinciali.

Perciò parmi potersi sostenere con fondamento che la nuova legge offre non già un regresso come pretendono gli onorevoli Mellana e Depretis, ma un vero progresso tanto nella via delle libertà comunali e provinciali, quanto nella via del discentramento.

Vengo alla questione che non dissimulo essere gravissima, quella cioè se debbasi dar la tutela dei comuni alla deputazione provinciale, od ai prefetti.

Intorno a quest'argomento innanzi tutto osservo che già per la legge del 1859, quando si tratta di verificare se una deliberazione presa da un Consiglio comunale, o da un Consiglio provinciale, da una Giunta, o da una Deputazione, sia o no conforme alle leggi, se siano o no state violate le formalità richieste dalle leggi stesse, è data non alla deputazione provinciale, ma all'autorità governativa l'attribuzione di giudicare dello annullamento degli atti di quei corpi deliberanti.

Il punto principale e più discutibile in cui stanno a fronte i due sistemi opposti, sta nella tutela dei comuni per quanto concerne il loro patrimonio.

Or qui dobbiamo richiamare il fatto che colla nuova legge abbiamo ridotti d'assai i casi in cui è chiamata la autorità tutoria ad approvare le deliberazioni dei Consigli comunali, e quindi abbiamo di conseguenza ridotto a pochi i casi in cui dovrà intervenire l'approvazione del prefetto. E siccome questi casi concernono soltanto gli atti che intaccano il patrimonio comunale od impegnano per troppi anni l'avvenire finanziario del comune, vorrà sostenersi che sia inopportuno l'intervento della autorità governativa ad approvare quegli atti? Qui l'approvazione non è atto di amministrazione, bensì atto governativo, imperocchè sta nel vero interesse della amministrazione, sta nel vero interesse dello Stato che il patrimonio dei comuni non sia distratto e che non venga resa rovinosa la loro situazione finanziaria, che potrebbe trascinare a rovina anche le sorti dello Stato.

Se dunque abbiamo ridotti immensamente i casi in cui si vuole l'approvazione del prefetto per le deliberazioni dei Consigli comunali, e se colla tutela non si tende ad altro che ad impedire la dispersione del patrimonio dei comuni, a me pare che sia legittima la tutela dei prefetti, o, se inconveniente esiste, sia ridotto ai più ristretti confini. Ma bisogna che consideriamo la questione sotto un altro aspetto.

Stava bene di dare alla deputazione provinciale la tutela dei comuni quando in quella sedeva il prefetto, ma toltone questo, e data alle deputazioni la nomina del loro presidente, sarebbe paralizzata affatto ogni azione governativa in ciò che concerne l'amministrazione del comune; nè questa enormità sarebbe voluta nemmeno dai fautori dell'opposto sistema.

Infatti avete udito l'onorevole Mellana sostenere il principio che dovessero i prefetti continuare a presiedere la deputazione provinciale.

Eppure, quantunque questa Camera, quando si fece la discussione sulla legge comunale nello scorso luglio, non abbia votato in modo formale che le deputazioni provinciali abbiano ad eleggersi il proprio presidente, questo però sempre essa ritenne siccome tesi non soggetta a disputazione, giacchè ogni qual volta venne questo argomento dinanzi a lei, fu ritenuta siccome incontrastata una tale opinione.

Rammento anzi che, avendo proposto l'onorevole Castagnola che anche la nomina del presidente della deputazione provinciale fosse fatta dal Consiglio provinciale, la Camera non vi aderì, essendosi nella discussione ritenuta la massima che, come il Consiglio provinciale nomina il suo presidente, così la deputazione avesse a nominare il proprio.

Non mi pare che questa invero sia stata l'opinione ieri espressa dall'onorevole Depretis, che, se ben ricordo, patrocinava il principio dell'onorevole Mellana, che debba il prefetto presiedere la deputazione...

DEPRETIS. No; all'opposto.

RESELLI, relatore. Mi pareva di aver udito ieri questa opinione.

DEPRETIS. Io non ho fatto che un confronto.

RESELLI, relatore. Se non l'ha espressa....

DEPRETIS. Non solo non l'ho espressa, ma vi sono avverso.

RESELLI, relatore. Sta bene. Accetto adunque che il deputato Depretis sia tra quelli i quali vogliono che la deputazione abbia un proprio presidente elettivo e non il prefetto. Ma, diciamolo pure francamente, come mai si pretende allora che queste deputazioni provinciali abbiano a conservare la tutela dei comuni con esclusione totale, così non solo di ogni ingerenza, ma anche di ogni controllo dell'autorità governativa?

Lo spingere le cose tanto oltre mi pare veramente eccessivo.

Ma consideriamo un altro aspetto pratico della questione. Se si lasciasse alle deputazioni provinciali la tutela dei comuni, potremmo noi avere deputazioni che attendano al loro compito anche a fronte dei gravi incarichi che loro si attribuiscono colla nuova legge?

Io vorrei che l'onorevole Mellana, che mi spiace di non vedere al suo posto, vorrei che tutti coloro che vorrebbero continuare nel sistema attuale di lasciare alle deputazioni provinciali la tutela dei comuni, si desero un po' ragione di tutte le attribuzioni che sono loro demandate.

Le deputazioni provinciali esercitano la tutela sulle opere pie. Ora io vorrei richiamare gli oppositori a ben considerare quale e quanto grave sia questo compito. Laddove la beneficenza è molto estesa, come appunto lo è in quasi tutta Italia, può ognuno comprendere quanti affari ne vengano portati alle deputazioni.

Le deputazioni provinciali, oltre alla tutela delle opere pie, esercitano per la nuova legge funzioni molto importanti nella tutela dei consorzi per strade, per lavori idraulici, per scoli, per bonificazioni.

Qui l'onorevole Depretis mi pare abbia fatto adesione

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

ai principii che si trovano nella legge dei lavori pubblici. Debbo però richiamare la sua attenzione su quanto, forse per errore, ha detto che in questa materia dei consorzi troppo si attribuirebbe al potere centrale.

Noi abbiamo cercato invece di attuare il massimo discentramento, ed è sempre la deputazione provinciale che abbiamo nella legge chiamata a risolvere tutte le questioni, a togliere tutti i conflitti d'interessi che possono così facilmente sorgere nel riparto delle quote consorziali e nella formazione degli statuti e regolamento del consorzio.

E perchè abbiamo creduto di dare queste attribuzioni alle deputazioni provinciali? Gliele abbiamo attribuite perchè le abbiamo ritenute le più adatte ad esercitare una influenza benefica sugli interessati, col persuaderli al contemperamento dei rispettivi interessi posti bene spesso in conflitto. Una autorità tolta da un corpo elettivo riesce meglio a codesto intento. Or chi conosce quanto sieno frequenti ed importanti i consorzi specialmente per la difesa di acque, per scoli e bonificazioni, potrà facilmente immaginare questo carico che aggiungiamo alle deputazioni provinciali.

Ma questo non basta: diamo alle deputazioni l'amministrazione dell'istruzione secondaria classica e tecnica, che passerà dallo Stato alle provincie. Alla deputazione provinciale diamo l'amministrazione delle strade e la amministrazione di molte opere idrauliche; diamo la ispezione sull'istruzione elementare; diamo facoltà di provvedere ai mentecatti. E vorremo credere possibile di lasciare ancora alla deputazione provinciale la tutela dei comuni?

Nella mia relazione ho dovuto rendere giustizia piena alle deputazioni, le quali con molta intelligenza e generale soddisfazione hanno esercitate codeste funzioni di tutela sui comuni; ma questa non è ragione sufficiente per conservar loro queste attribuzioni, quando per una parte le medesime non resistono alla logica dei principii, e per altra parte mentre alle stesse deputazioni veniamo a dare altre attribuzioni di gravissima importanza togliamo il presidente prefetto, e quindi l'unico elemento del potere governativo.

Qui vorrei terminare, ma postochè veggo entrare nell'aula l'onorevole Mellana, debbo rispondere pure a qualche suo speciale appunto...

MELLANA. Siccome non posso più rispondere, essendomi questo vietato dalla Camera e dalla Commissione, così per non sentire, uscirò di nuovo.

Una voce. Sente la Camera.

BESTELLI, relatore. Io sarò discretissimo, ma pure devo qualche cosa dire su taluno dei suoi appunti.

Egli fece censura alla Commissione di non sapere nemmeno redigere colle regole della grammatica alcuni articoli delle leggi proposte: lesse a modo d'esempio un articolo in cui v'era un *tanto* al quale non corrispondeva un *quanto*. Noi ascoltiamo tutti i giorni e volentieri l'onorevole Mellana; conosciamo il suo bel dire e la sua grammatica (*Si ride*); nè certo io mi sarei at-

teso che volesse erigersi a maestro ed insegnare la grammatica alla Commissione mostrandole come avesse steso un articolo di legge senza senso.

E quando il relatore è surto a far notare all'onorevole Mellana che si trattava di un mero evidente errore di stampa ei non volle acconsentirlo, ed insistette a ritenere che soltanto le sue osservazioni avevano rischiato l'attenzione della Commissione su quell'errore. Ma i più gravi appunti dell'onorevole Mellana sono stati fatti sulle attribuzioni delle Giunte municipali. Domandò alla Camera: chi mai d'ora innanzi vorrebbe far parte delle Giunte municipali che la Commissione ha tanto esautorato? Disse che avevamo tolto alle medesime delle importantissime attribuzioni quali erano quelle di amministrare le spese relative ai casuali e la formazione dei bilanci comunali.

MELLANA. La esecuzione, non la formazione.

BESTELLI, relatore. Domando scusa, c'è il resoconto che ne fa testimonianza. Ieri dopo averlo udito, siccome non poteva credere a me stesso che si facesse quest'appunto alla Commissione, ricorsi al resoconto ufficiale, ed ivi ho trovato che l'onorevole Mellana...

MELLANA. È un errore di stampa, come quello della Commissione. (*ilarità*)

BESTELLI, relatore. Non accetto la rettificazione perchè ho buon udito ed ho ben inteso le sue parole state esattamente riportate nel resoconto. Disse adunque che si era tolto alle Giunte municipali di amministrare le spese per i casuali e di formare i bilanci.

Ora il nostro progetto dà invece espressamente queste funzioni alle Giunte municipali, soltanto che invece di usare la espressione di *spese casuali* usa quella di *spese impreviste*.

Per scusare l'equivoco che ha preso non si può altro immaginare se non che abbia voluto fare una questione, o piuttosto dare una lezione di lingua, lezione però che per parte mia non sono disposto di accettare.

Se non che nel progetto di legge alle Giunte municipali è data anche quest'altra facoltà che l'onorevole Mellana ha forse dimenticata, quella cioè di stornare gli articoli di una stessa categoria. Ora questa è facoltà affatto nuova che non esiste nella legge del 1859 e che certo estende le attribuzioni delle Giunte municipali.

L'onorevole Mellana disse finalmente con piglio ironico: ma voi a queste Giunte avete dato incumbenti peregrini, avete dato la facoltà di stabilir le tariffe per le carrozze, per i facchini. Non so se ciò egli abbia detto per ischerzo o seriamente, non mi fu dato cioè di intendere se approvasse o non approvasse queste facoltà che la Commissione propone di dare alle Giunte municipali.

MELLANA. L'ho detto per aver il piacere di leggere quel passo peregrino della relazione. (*Si ride*) Io poi non l'accetto perchè sono per la libertà.

BESTELLI, relatore. Dunque adesso abbiamo una seconda prova che l'onorevole Mellana si è posto veramente a maestro di lingua non solo per sindacare la

redazione del progetto di legge, ma anche della relazione. Io sarei felice di leggere delle relazioni dell'onorevole Mellana, che certo sarebbero stese con sapore di lingua e sempre poi certamente con buona grammatica! (*Si ride*) Io non posso certo emularlo, ma se le poche parole che scrissi intorno all'attribuzione data alle Giunte per le tariffe non incontrano l'approvazione dell'onorevole Mellana, non sono per questo meno vere nel loro concetto.

Per mettere in chiaro che queste tariffe ci debbono essere, dissi che se all'arrivo di un convoglio di strada ferrata da cui si versano migliaia di persone si dovesse lasciare che il viaggiatore contrattasse col cocchiere il nolo della vettura, oppure, non contrattando, avesse a subirne i soprusi, ne verrebbero gravi disordini che speriamo di evitare coll'aver dato alle Giunte comunali la facoltà di stabilire quelle tariffe. Del resto è naturalissimo che quando si abbiano a stabilirne ne sia più competente la Giunta municipale che qualunque altra autorità; meglio la Giunta municipale che un'autorità governativa.

Credevo di trovarmi d'accordo almeno in questo coll'onorevole Mellana, il quale vorrebbe sempre esclusa l'azione del Governo! Detto ciò non entrerò in altri dettagli, e terminando aggiungerò soltanto che la Commissione ha discusso bensì questi progetti di leggi, ma mantenendo il concetto della proposta ministeriale, assumendo cioè per base dei nostri studi le leggi nello stato in cui si trovano davanti al Parlamento.

La Commissione si è talora trovata di fronte, cammin facendo, a disposizioni che pur avrebbe desiderato di emendare, ma eravamo tutti preoccupati dal timore che proponendo troppo radicali riforme, si fossero provocate troppe discussioni e le leggi avessero fatto naufragio. Abbiamo sacrificato il meglio per avere il bene; riserviamo all'avvenire i maggiori perfezionamenti!

Termino augurando che al più presto possibile vengano poste ai voti ed approvate le leggi che abbiamo avuto l'onore di sottoporre al vostro giudizio (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Si tratta di deliberare sulla proposta sospensiva del deputato Castellano, la quale è del tenore seguente:

« La Camera rinvia alla Commissione il progetto di legge in esame perchè lo ripresenti modificato nel senso d'estendere a tutte le provincie del regno l'uniforme applicazione della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, non che di quella sulla sicurezza pubblica del 13 novembre 1859, e passa all'ordine del giorno. »

BESTELLI, relatore. Chiedo facoltà di fare una dichiarazione a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Parli.

BESTELLI, relatore. Dichiaro formalmente che la Commissione non accetterebbe il rinvio e nemmeno l'incarico che le venisse dato di fare un nuovo lavoro in base alle leggi del 1859, giacchè questo sarebbe in contraddizione al suo proprio operato.

LANZA, ministro per l'interno. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore. Credo che sarebbe assolutamente inopportuno e anche poco conveniente il non voler tener conto alcuno dei lavori che questa legislatura ha fatto sopra i disegni di legge che discutiamo per ritornare puramente alla legge del 1859. Ripeto che riconosco nella legge del 1859 molte parti buone, riconosco che essa segna un gran progresso relativamente alle leggi prima esistenti; ma riconosco altresì che gli studi fatti dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento hanno introdotto essenziali miglioramenti nelle leggi del 1859. Lo stesso autore di quella legge, l'onorevole Rattazzi, nella tornata d'oggi ha riconosciuto anch'egli che in alcune parti dovesse essere mutata per assodar meglio l'autonomia delle provincie.

Per conseguenza, senza aggiungere altre considerazioni, dichiaro a nome del Ministero di non accettare l'ordine del giorno del deputato Castellano.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo se la proposta del deputato Castellano sia appoggiata.

CASTELLANO. Chiedo di parlare.

Siccome non ho ancora svolto la mia proposta, prego il signor presidente, ove la medesima venga appoggiata, di serbarmi la facoltà di dire i motivi pei quali l'ho presentata.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Castellano è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Signori, io mi sono indotto a presentare alla Camera la proposta di cui è questione, coll'appoggio di altri onorevoli colleghi, non certo preoccupato di pronunciare un giudizio sul merito delle leggi del 1859 a fronte di quella che ci è venuta proponendo la nostra Commissione; io mi sono unicamente preoccupato di due questioni che a parer mio sono gravissime.

La prima, la legalità del procedimento, la costituzionalità insomma di quello che il Governo e la Commissione ci hanno proposto.

La seconda, l'opportunità del rimestamento che noi andremmo a produrre, non molto consultamente in tutti i comuni, e più ancora in tutte le provincie del regno co' novelli sistemi di cui siamo invitati a venirlo dotando.

In quanto alla prima parte, io non devo dire che poche parole.

Io credo che coloro che hanno esaminato egregiamente la questione dell'incostituzionalità del processo che in questa discussione andiamo svolgendo, credo che certamente non possiamo giustificare in altro modo il nostro proposito di passar sopra a delle forme statutarie se non col dimostrare innegabilmente di trovarsi a fronte di una urgente necessità...

PRESIDENTE. Mi pare ch'ella ritorna sulla discussione generale: ella deve solo svolgere la sua proposta sospensiva.

CASTELLANO. È questo perfettamente che vengo a

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

fare; e poichè non ho parlato nella discussione generale, mi permetta solo che ne dica i motivi; sarò brevissimo, non dubiti, perchè tale è il mio sistema.

Io credo adunque che quando per poco ci fossimo allontanati più che non si doveva dalle leggi esistenti, non avremmo potuto evitare una taccia molto grave, quale era quella che dopo aver dimostrato per quattro anni di essere stati impotenti a deliberare delle nuove leggi che avessero provveduto alla costituzione amministrativa del paese, avremmo poi risoluto di venirle a votare quasi per via di colpo di Stato, permettete che lo dica, col sostituirlle alle esistenti delle altre senza quella regolare discussione, a cui siamo chiamati dallo Statuto.

Ebbene, o signori, io credo appunto che la prova risultante dal non aver potuto fare le leggi in esame durante i quattro anni che sono trascorsi, costituisca la dimostrazione della difficoltà di entrare adesso così bruscamente come ci si propone in un nuovo ordine di idee che ha per lo meno bisogno di larghe correzioni.

In questo stato di cose se una necessità si presentava, era indubitatamente quella di unificare la legislazione del regno, e di unificarla tanto più per quanto trovavamo che la Toscana, per una debolezza inconcepibile degli uomini che si sono finora succeduti al potere, è stata mantenuta finora fuori di quell'orbita unificatrice che noi tutti abbiamo fatta percorrere a passo di carica a tutte le altre provincie italiane.

A noi che rimaneva dunque a fare? Di risolvere il problema nella forma che meno si presentasse incostituzionale, cioè non discostandoci dalle garanzie indispensabili per formare le leggi, o discostandocene solo quel tanto che strettamente si riconosca indispensabile per giungere alla perfetta unificazione.

Ora, qual è il sistema il quale si presenti più legale e nello stesso tempo in quest'ordine d'idee più accetto alle provincie del regno? Qual è mai quello che può presentare minori difficoltà, tranne quello della eguale e perfetta unificazione di esse sul tipo delle leggi esistenti nella quasi totalità delle stesse?

Ecco perchè, o signori, io non mi sono certo occupato di portare giudizio sulle nuove leggi che ora si vorrebbero invece adottare, per conchiuderne se siano o no migliori di quelle del 1859; dappoichè per stabilire questo giudizio noi avremmo dovuto pronunziarlo secondo tutte le forme sancite dalla Costituzione del regno, e non già come siamo chiamati a pronunziarlo. E senza di queste forme, o signori, io credo indubitatamente che la Camera assumerebbe sopra di sé la responsabilità di quelle leggi, le quali vogliono sostituirsi alle leggi esistenti, senza potersi giustificare dall'inosservanza di quelle guarentigie che da noi hanno il diritto di attendere i nostri elettori.

Se da un lato adunque per compiere l'unificazione si vogliono far sparire queste difficoltà, e così come noi proponiamo provvedere all'urgenza del momento, io sono pure mosso insieme agli altri proponenti da una altra ragione, ed è quella dell'inopportunità di ciò che ci si venne invece chiedendo. Pensate, o signori, quanti

interessi voi veniste a spostare colle vostre novelle provvisorie, pensate all'alterazione profonda che s'introdurrebbe per esse nei sistemi che regolano oramai i comuni e le diverse provincie d'Italia. Sarà egli dal senno del Parlamento negli ultimi momenti della sua vita, sarà da una Camera che io dirò moribonda... (*Rumori*) che si verrà usurpando delle prerogative... (*Nuovi richiami*) Moribonda, sì, o signori, perchè essa trovasi negli ultimi giorni della sua vita, è inutile farne le meraviglie, non si può contrastare un fatto.

PRESIDENTE. Questo, perdoni, non è troppo parlamentare; la Camera ha tutta la sua civile e morale autorità che le fu conferita dalla nazione.

LANZA, ministro per l'interno. Partendo da quel supposto non si potrebbe più emettere alcun voto.

MELLANA. L'oratore è libero di dire la sua opinione, qualunque ella sia.

PRESIDENTE. Sì, ma nei limiti parlamentari.

CASTELLANO. Signori, io non intendo di dire cosa alcuna che sia contraria alle nostre prerogative, anzi sono indotto a manifestarvi le mie osservazioni dal religioso rispetto che esse meritano. In conseguenza io dico che quando oggi noi venissimo ad adottare senza l'osservanza delle forme statutarie quelle leggi che ci vengono proposte in sostituzione delle leggi che esistono, non faremmo che anticipare il lavoro di una nuova legislatura.

Questo è il mio concetto, altri non lo divideranno, ne sono ben padroni, ma nessuno potrà impedire a me la libertà di professarlo e di dichiararlo.

In conseguenza io aggiungo che in questa posizione di cose il paese certamente non avrà altro vantaggio dalle leggi che oggi gli si vogliono in questo modo imporre, tranne quello di una novella legislazione transitoria, perchè io sono sicuro che una novella Camera, la quale certamente non si potrà mai tenere vincolata dall'attuale nostro sistema di procedere, non potrà a lungo tardare di venire modificando quei provvedimenti che la stessa grande quantità di emendamenti che vengono proposti, vi dimostrano come non raggiungano in modo alcuno un grado qualsiasi di perfettibilità.

Signori, la Camera attuale ha compiuta una grande missione, una missione soprattutto politica; la missione legislativa sarebbe con maggiore accorgimento esercitata dalla Camera che viene a succederle, poichè io non credo che quello che non ci fu possibile di fare in quattro anni lo potessimo fare in quattro giorni.

Il paese terrà conto di un qualsiasi diverso giudizio; in quanto a me sino dal primo momento che la proposta è venuta alla Camera io l'ho combattuta negli uffici, e l'ho già dichiarato in altra occasione anche alla Camera; questa mia opposizione spero voglia essere sostenuta dalla Maggioranza de' miei colleghi, da cui mi auguro l'accoglimento della proposta che ho svolto sinora.

MELLANA. Io aveva domandata la parola meramente per far rilevare un fatto totalmente nuovo nelle forme parlamentari.

Io capisco che il Ministero possa dichiarare di accettare o no un emendamento, e fare di un voto della Camera una questione di Gabinetto, esso rappresenta un potere eguale a quello della Camera: di più, esso assume la responsabilità dei suoi atti. Ma che la nostra Commissione, nominata dalla Camera, prima di un voto della Camera sorga a dire: noi non possiamo accettare! e fare una questione di Gabinetto o di Commissione (*Ilarità*), questo è nuovo invero.

Le Commissioni della Camera non ricevono mai un voto imperativo, e sono poi sempre libere di esporre la loro opinione.

Ma *a priori* il dire non possiamo, e dirlo prima del voto e nel momento del voto, non lo capisco. A questo nuovo sistema di questioni di portafogli, io rispondo alla Commissione: non vi garberà il voto della Camera? voi vi dimetterete. Ai vostri portafogli facciamo presto a provvedervi (*Ilarità*) nominando un'altra Commissione.

PRESIDENTE. La proposta sospensiva dell'onorevole Castellano essendo appoggiata, la metto ai voti.

(È respinta.)

Si passerà domani alla discussione degli articoli del progetto.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutorii in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali;

3° Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare;

4° Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi pei danneggiati dalle truppe borboniche;

5° Sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni.